Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 11 novembre 1940 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(4313)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 4 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 18 marzo 1940-XVIII, registro 2 Africa Italiana, foglio 378.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Aplegherghis Mogos, muntaz del XIX battaglione coloniale, reparto comando.
Embaiè Mosasghi, muntaz (54001) del XIX battaglione coloniale, reparto comando (*alla memoria*).
Hailè Destà, ascari del XIX battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Tecchiè Tesfamariam, muntaz del XIX battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Teclè Bocrai, buluc basci (51494) del XIX battaglione coloniale, reparto comando (*alla memoria*).

MEDAGLIA DI BRONZO

Berhè Mahasciò, sciumbasci (13676) del XIX battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Gheremedin Andènchiel, muntaz del XIX battaglione coloniale, reparto comando.
Govostè Antenè, ascari del XIX battaglione coloniale, reparto comando.
Gulbet Hagos, sciumbasci del XIX battaglione coloniale.
Hamedin Abdalla, sciumbasci (12462) del XIX battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Melkè Aplesghi, ascari del XIX battaglione coloniale, reparto comando.
Tellà Uoldù, sciumbasci del XIX battaglione coloniale, reparto comando.
Temelsò Teclè, ascari del XIX battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Uoldenchiel Goitom, ascari del XIX battaglione coloniale, 2ª compagnia.

CROCE DI GUERRA

Marinucci Giànlorenzo di Giuseppe, nato a Bagolino (Brescia), sottotenente di complemento del III battaglione libico.
Abraim Amed, buluc basci del XIX battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Aplemariam Bocrù, muntaz (50576) del XIX battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Asfau Tesemmà, ascari del XIX battaglione coloniale, 2ª compagnia
Asseressei Chidanè, muntaz del XIX battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Bein Aagù, muntaz del XIX battaglione, reparto comando.
Chidanè Maharì, buluc basci del XIX battaglione coloniale reparto comando.
Embaiè Beranè, muntaz del XIX battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Ghebrè Cassai, muntaz (46250), del XIX battaglione coloniale 4ª compagnia.
Ghebregherghis Gherenchiel, buluc basci (52627) del XIX battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Ghereamlak Ghebreinot, muntaz (57631) del XIX battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Ghereghidan Gheremariam, buluc basci (46195) del XIX battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Gheremeschel Bahatù, buluc basci (39039) del XIX battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Gheremeschel Dessù, ascari del XIX battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Negasc Uoldù, muntaz (51734) del XIX battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Ramadan Hamedin, buluc basci (13089) del XIX battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Teclaimanot Semerè, basci (24) del XIX battaglione coloniale.
Tesfagherghis Tesfatzien, buluc basci (59768) del XIX battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Tesfaiohannes Fecries, muntaz del XIX battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Tesfanchiel Mongustù, buluc basci del XIX battaglione coloniale, reparto comando.
Zaudè Sengal, ascari del XIX battaglione coloniale, 2ª compagnia.

(3701)

Regio decreto 25 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1940, registro n. 3 Africa Italiana, foglio n. 400.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

De Corleto Giuseppe di Antonio Pasquale e fu Lapenta Maria Angela, nato a Corleto Perticara (Potenza) il 17 marzo 1907, vice caposquadra del 363° battaglione CC. NN.

Marasco Giuseppe fu Salvatore e di Giannotta Domenica, nato a Scorrano (Lecce) il 20 febbraio 1897, camicia nera del 363° battaglione CC. NN.

Micael Tesfai, ascari (93165) doel XXIII battaglione coloniale, 3ª compagnia (*alla memoria*).

MEDAGLIA DI BRONZO.

Ambrosini Fernando di Antonio e di Baldani Emma, nato a Roma il 21 febbraio 1906, capomanipolo del 363° battaglione CC. NN.

Covioli Luigi di Valentino e di Lattuada Emma, nato a Brindisi il 4 settembre 1901, capo manipolo del 363° battaglione CC. NN.

Fabi Lamberto fu Carlo e di Alessandrone Maria, nato a Servigliano (Macerata), il 21 agosto 1908, capo manipolo del 363° battaglione CC. NN.

Fumarola Francesco di Michele e fu Imperio Giovanna, nato a Massafra (Taranto), il 21 agosto 1908, capo manipolo del 363° battaglione CC. NN.

Neri Gerardo di Guido e di Cecchi Amelia, nato a Napoli il 1° ottobre 1912, caposquadra del 363° battaglione CC. NN.

Gheremedin Merrag, sciumbasci (1785) del 1° squadrone cavalleria coloniale, IV gruppo.

Saleh Hamed, muntaz (60654) del 1° squadrone cavalleria coloniale, IV gruppo.

Tecleimanot Ghebriet, muntaz (39/1935) del presidio militare di Mendida.

CROCE DI GUERRA.

Albera Giovanni di Michele e fu Brusca Margherita, nato a Pinerolo (Torino) il 3 giugno 1914, sottotenente di complemento del XXXVIII battaglione coloniale arabo somalo.

Cossato Ferruccio di Angelo e di Sinigaglia Cesira, nato a Venezia il 3 dicembre 1907, capo manipolo del 155° gruppo autonomo CC. NN.

Fancello Dino fu Pietro e fu Teatini Giovanna, nato a S. Vito al Tagliamento (Udine), l'8 luglio 1889, 1° seniore del 140° battaglione CC. NN.

Giambalvo Giuseppe fu Angelo e di Crescimanno Antonia, nato a S. Margherita Belice (Agrigento) il 26 maggio 1900, capomanipolo del 363° battaglione CC. NN.

Paoletti Telesforo fu Carlo e fu Lancellotti Giulia, nato a Roma il 17 marzo 1899, sottotenente della Regia residenza di Sendafà.

Polidori Michele fu Francesco e di Pazzaglia Concetta, nato a Apecchio (Pesaro) il 2 dicembre 1899, capo manipolo del 363° battaglione CC. NN.

Sandrelli Renato di Leonida e fu Vestri Argene, nato a Castiglione del Lago (Perugia) il 4 maggio 1903, capitano in s.p.e., del XXXVIII battaglione coloniale arabo somalo.

Sangiovanni Francesco fu Angelo e di Piro Rosa, nato a Campana (Cosenza), il 14 marzo 1892, 1° centurione del 363° battaglione CC. NN.

Tamagnone Leopoldo di Severino e di Valentini Ero, nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 4 luglio 1902, sottotenente del XX battaglione coloniale.

Vega Salvatore fu Gaetano e di Alcerita Rocca, nato a Niscemi (Caltanissetta) il 21 maggio 1911, camicia nera del 267° battaglione CC. NN., gruppo « Cirene ».

Abdalla Omar, zaptiè (1697/1934) del Comando presidio di Mendida.

Agos Ghebrai, zaptiè (1694/1934) del Comando presidio di Mendida.

Ailè Uoldù, muntaz (24983) del deposito reclutamento di Akaki.

Amed Uellie, iusbasci (2792) del XXXVIII battaglione coloniale arabo somalo, 3ª compagnia.

Bein Guangul, sciumbasci (15494) del deposito centro mobilitazione Asmara.

Cherai Darè, ascari (71256) del XLV battaglione coloniale musulmano, 2ª compagnia.

Gemi Beian, muntaz (59536) del XLV battaglione coloniale musulmano, plotone comando.

Mender Dar, ascari (70212) del XLV battaglione coloniale musulmano, 2ª compagnia.

Tecchiè Debbas, zaptiè (1793/1935) del Comando presidio militare di Mendida.

(3702)

Regio decreto 5 febbraio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 4 giugno 1940-XVIII, registro 4 Africa Italiana, foglio 372.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Bartaletti Divo fu Dante, nato a Roccastrada (Grosseto) il 1° aprile 1908, tenente del gruppo bande irregolari « Toclù Mesciescià ».

MEDAGLIA DI BRONZO

Bonura Pietro fu Giuseppe e fu Poma Antonina, nato a Monte S. Giuliano (Trapani) il 19 novembre 1899, dottore del Commissariato di Macallè.

Cristofori Antonio di Primo e di Bighi Zeffira, nato a Marrara (Ferrara) il 18 gennaio 1909, tenente di complemento del XIX battaglione coloniale.

Laudieri Raffaele fu Raffaele e di Galdi Rosa, nato a Napoli il 21 novembre 1897, capitano di complemento del VI battaglione coloniale.

Preziosi Aldo fu Luigi e di Torsonetti Aida, nato a Piedimonte d'Alife (Benevento) il 20 dicembre 1910, tenente in servizio permanente effettivo del XIX battaglione coloniale.

Ruello Antonino di Andrea e di Bertuccia Annunziata, nato a Palermo il 10 agosto 1911, sottotenente di complemento del XXXVIII battaglione coloniale. arabo-somalo.

Sandrelli Renato di Leonida e fu Vestri Argene nato a Castiglione del Lago (Perugia) il 4 maggio 1903, capitano in servizio permanente effettivo del XXXVIII battaglione coloniale arabo-somalo.

Viganò Luigi fu Luigi e fu Sala Anna, nato ad Olginate (Como) il 25 settembre 1912, sottotenente di complemento del XII battaglione arabo-somalo.

Vigo Victor fu Mario e di Pisoni Anita, nato a Bahiablanca (Argentina) l'11 giugno 1910, sottotenente medico di complemento del VI battaglione coloniale.

CROCE DI GUERRA

Alessandri Oscar di Luigi e di Piovani Livia, nato a Viterbo l'11 aprile 1911, sottotenente di complemento del XIX battaglione coloniale.

Ardia Balilla Guglielmo di Raffaele e di De Angelis Rosa, nato a Falvaterra (Frosinone) l'8 ottobre 1903, tenente della tenenza CC. RR. di Massaua.

Basagni Leopoldo di Santi e di Baldini Caterina, nato ad Avellino il 4 ottobre 1909, sergente maggiore del Commissariato di Macallè.

Beccari Attilio di Oreste e di Scappi Albina, nato a Porto Mantovano (Mantova) il 9 settembre 1907, carabiniere a cavallo della legione CC. RR. Asmara.

Bertagnolli Renzo di Giuseppe e di Tisi Maria, nato a Mezzacorona (Trento) il 7 luglio 1909, tenente di complemento del VI battaglione coloniale

Boari Faone Giulio di Pietro e fu Roda Caterina, nato a Marrara (Ferrara) il 9 aprile 1894, capitano in servizio permanente effettivo del II battaglione coloniale.

Caruso Manlio di Francesco e di Cicero Carolina, nato a Misterbianco (Catania) il 7 dicembre 1908, tenente medico di complemento dell'VIII battaglione coloniale.

Crapanzano Andrea fu Giuseppe e di Ferrante Adriana, nato a Polizzo Generosa (Palermo) il 19 agosto 1913, tenente di complemento del XXXVIII battaglione coloniale.

Di Lorenzo Vito di Giuseppe e di Palma Maria Resta, nato a Massafra (Taranto) il 9 dicembre 1895, capitano in servizio permanente effettivo del XVIII battaglione coloniale.

Morali Giovanni di Aldo e di Menini Marzia, nato a Castellarano (Reggio Emilia) il 16 maggio 1912, sottotenente di complemento del V gruppo squadroni cavalleria coloniale.

Pani Benigno di Emanuele e fu Meloni Maria Cristina, nato a S. Vito (Cagliari) il 15 gennaio 1905, carabiniere a cavallo della scuola allievi zaptiè di Asmara.

Pisani Ruggero di Attilio e di Adami Margherita, nato a Porto Sudan (Egitto) il 20 luglio 1907, vice brigadiere a piedi della legione CC. RR. di Asmara.

Tscholl Giovanni di Giovanni e di Reisigl Luigia, nato a Schwar (Austria) il 3 luglio 1903, vice brigadiere a piedi della legione CC. RR. di Addis Abeba.

Zappaterra Umberto di Cesare e di Artania Vanda, nato a S. Egidio (Ferrara) il 4 marzo 1912, vice brigadiere a piedi della legione CC. RR. di Addis Abeba.

(3727)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1510.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 829, che accorda la franchigia doganale per quintali 56.000 di melasso di canna per uso zootecnico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 829, che accorda la franchigia doganale a quintali 56.000 di melasso di canna per la fabbricazione di foraggi melassati, sostituendosi all'art. 1 il seguente:

« Art. 1. — Indipendentemente da quanto è stabilito dal R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 217, convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1489, e dal R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1656, convertito nella legge 29 marzo 1940-XVIII, n. 322, è consentita l'importazione in franchigia da diritti di confine, entro il 31 ottobre 1940-XVIII, di altri quintali 56.000 di melasso di canna, destinato alla fabbricazione di foraggi melassati, con il vincolo della cessione all'Amministrazione militare ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, riguardante l'adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relative alle imposte di registro ed ipotecarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, riguardante l'adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relative alle imposte di registro ed ipotecarie, con le seguenti modificazioni:

All'art. 2, è sostituito il seguente:

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano:

a) ai trasferimenti immobiliari per i quali il valore venale alla data del trasferimento, accertato ai sensi degli articoli 13 e seguenti del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, risulti non superiore a L. 50.000, e, se di valore eccedente, fino a concorrenza di tale importo, sempre che il valore accertato ai sensi degli articoli sopra citati non superi L. 300.000.

Ai fini della disposizione di cui sopra si cumulano i valori accertati in ordine ai trasferimenti effettuati dallo stesso venditore ad uno stesso compratore nel periodo di un anno a decorrere dalla data della prima vendita posta in essere dopo il 27 giugno 1940-XVIII, quando hanno per oggetto immobili situati nel territorio dello stesso Comune o di Comuni confinanti;

b) agli atti pubblici stipulati in esecuzione di promesse di vendite immobiliari registrate anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII;

c) ai trasferimenti immobiliari per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, esenti, in forza di legge, da registrazione o da imposta di registro oppure soggetti alla sola imposta fissa di registro;

d) ai trasferimenti derivanti da sentenze e da vendite coatte in genere;

e) ai trasferimenti derivanti da espropriazioni per causa di pubblica utilità, anche se il trasferimento abbia luogo a trattativa privata in seguito alla emissione del decreto che autorizza l'espropriazione. Nel caso di trasferimenti di aree per impianti o costruzioni aventi evidente scopo di pubblica utilità o di pubblico interesse, è in facoltà del Ministro per le finanze di consentire con suo provvedimento insindacabile e con l'osservanza di quelle norme e condizioni che riterrà di stabilire anche caso per caso, l'esenzione dalla speciale imposta del 60 per cento di cui all'articolo precedente indipendentemente dalla esistenza del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'opera o di quello che autorizza l'espropriazione;

f) ai trasferimenti di immobili posti in essere dagli Enti o Istituti autonomi per le case popolari in conformità delle proprie norme statutarie;

g) alle rivendite immobiliari effettuate dalle aziende di credito ai sensi e nei termini di cui agli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 20 aprile 1933-XI, n. 332, convertito nella legge 21 luglio 1933-XI, n. 1041;

h) ai trasferimenti immobiliari effettuati a favore di Istituti di credito fondiario ed alle rivendite da questi poste in essere, anche a trattativa privata, ai sensi e nei termini, **nell'un caso e nell'altro, di cui agli articoli 60 e 74 del testo unico della legge sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646,**

***i*) ai trasferimenti immobiliari per maggiori assegni o conguagli derivanti da atti di divisione, quando il trasferimento ha luogo fra parenti fino al terzo grado, ed altresì ai trasferimenti immobiliari derivanti da cessioni di quote o di cointeressenze immobiliari fra coeredi, quando la cessione** ha luogo fra parenti fino **al terzo grado oppure fra il coniuge** dell'autore della **successione e parenti di quest'ultimo fino** al terzo grado;

l) **alle assegnazioni di beni immobili effettuate a norma** dell'art. 5 della **legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283,** che hanno luogo nel periodo di **tempo nello stesso articolo** indicato;

m) alle alienazioni **di beni immobili effettuate dall'Ente** di gestione e liquidazione immobiliare istituito con **l'art. 11**

del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, comprese le vendite effettuate dagli Istituti delegati, a norma del successivo articolo 12 dello stesso Regio decreto-legge;

n) agli atti di fusione di società regolarmente costituite anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII.

Nel caso di compromessi o di scritture private portanti trasferimenti immobiliari, non registrati anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII, anche se contengono il patto circa il carico delle imposte future, una qualunque delle parti contraenti può risolvere unilateralmente le concessioni stipulate che la riguardano, senza che possa aver luogo azione di danno da parte degli altri contraenti, a meno che un'altra delle parti non voglia mantenere ferma la convenzione accollandosi l'onere del pagamento dell'imposta del 60 per cento sul plusvalore che eventualmente venisse accertato in base all'atto di trasferimento da stipularsi.

Se sorgono contestazioni in ordine agli atti di cui al comma precedente, gli atti stessi possono essere prodotti in giudizio, previa registrazione con imposta fissa, salva l'applicazione delle altre imposte proprie delle altre convenzioni di cui l'atto faccia constare e senza aggravio di sovrimposta. Anologo trattamento tributario compete alle risoluzioni delle suindicate promesse e scritture di vendite, effettuate sia consensualmente che per mezzo di sentenze. Ove invece la sentenza confermi il trasferimento, sono dovute le imposte ordinarie e quella speciale.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili a decorrere dal 28 giugno 1940-XVIII.

All'art. 4 è sostituito il seguente:

I prezzi, i corrispettivi e i valori risultanti dalle dichiarazioni delle parti o determinati dagli uffici sono soggetti a revisione con l'osservanza delle norme e con la procedura stabilita dal R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, al fine di determinare il valore venale in comune commercio dei beni trasferiti con riferimento alle date stabilite dal precedente articolo 1.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di determinare con proprio decreto particolari norme e criteri da seguire sia dagli uffici che dalle Commissioni amministrative ai fini della valutazione dell'immobile alla data del trasferimento, nonchè alla data del 1° gennaio 1939-XVII.

All'art. 5 è sostituito il seguente:

L'aliquota dell'imposta di registro di cui alla lettera *a*) dell'art. 81 della tariffa allegato *A* alla legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, è elevata dal 0,40 per cento all'1 per cento, per quanto riguarda i conferimenti di denaro ed i contratti di locazione di cose o di opere ed al 2 per cento per quanto riguarda il conferimento di beni mobili comprese le merci.

L'aliquota d'imposta di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 81 della tariffa sopra richiamata, concernente il conferimento di stabilimenti od opifici industriali, è elevata dal 2 per cento al 4 per cento.

Per gli atti di fusione di società le aliquote d'imposta di registro di cui al presente articolo sono ridotte ad un quarto.

Sono del pari ridotte ad un quarto le aliquote di imposta di registro di cui al precedente art. 1 per gli atti di fusione fra società delle quali anche una soltanto sia stata costituita a decorrere dal 28 giugno 1940-XVIII.

All'art. 11 è sostituito il seguente:

In luogo della penale di cui all'art. 40 della legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, modificato dall'art. 2 del R. decreto 13 gennaio 1936-XIV, n. 2313, qualora l'ammontare complessivo dell'imposta che risulterà dovuta in seguito all'accertamento dell'ufficio resosi definitivo superi di un terzo l'ammontare complessivo delle imposte liquidate al momento della registrazione, le parti incorrono solidalmente in una pena pecuniaria da un minimo pari ad un decimo ad un massimo pari ad un terzo della maggiore imposta complementare dovuta.

Ai fini tuttavia dell'applicazione della pena pecuniaria di cui al comma precedente, si terrà conto delle eventuali rettifiche dei valori dichiarati nell'atto che il contribuente potrà fare, con dichiarazione scritta, al competente Ufficio del registro, prima della data di emissione della decisione della Commissione distrettuale sul contestato accertamento.

All'art. 12 è sostituito il seguente:

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 11 del presente decreto resteranno in vigore fino alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per le finanze.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti in forma pubblica di data anteriore per i quali non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione ovvero assoggettati ad imposta fissa di registro per essere subordinati a condizione sospensiva, sempre quando la formalità della registrazione e della denuncia della verificatasi condizione abbiano luogo nei termini di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 24 luglio 1940-XVIII, n. 1512.

Modificazione del decreto 14 marzo 1940-XVIII riguardante l'Istituto dei ciechi di Milano.

N. 1512. R. decreto 24 luglio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il decreto 14 marzo 1940 viene modificato nel senso che alle parole « Istituto dei ciechi di Milano » vengono sostituite le altre « Istituto dei ciechi di Torino ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1940-XIX

REGIO DECRETO 18 agosto 1940-XVIII, n. 1513.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'Ente « Asili rurali di Mira ».

N. 1513. R. decreto 18 agosto 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio dell'Ente « Asili rurali di Mira » viene trasformato e ne viene approvato il nuovo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1940-XIX

REGIO DECRETO 25 settembre 1940-XVIII, n. 1514.

Revoca delle dichiarazioni di zone malariche per 19 Comuni della provincia di Cremona.

N. 1514. R. decreto 25 settembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono revocate, in provincia di Cremona, le dichiarazioni di zona malarica per i comuni di Acquanegra Cremonese, Agnadello, Calvatone, Capergnanica, Cappella Cantone, Casaletto Ceredano, Cella Dati, Grotta d'Adda, Cumignano sul Naviglio, Formigara, Grumello Cremonese ed Uniti, Malagnino, Paderno Ossolaro, Pessina Cremonese, Romanengo, S. Bassano, S. Daniele Ripa Po, Sesto ed Uniti e Spinadesco, fatte con i Regi decreti 29 settembre 1902, n. 444, 25 luglio 1904, n. 453, e 2 marzo 1905, n. 73.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1940-XIX

REGIO DECRETO 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1515.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di San Giovanni Battista, con sede in Subiaco (Roma).

N. 1515. R. decreto 3 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di San Giovanni Battista, con sede in Subiaco (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1940-XIX

REGIO DECRETO 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1516.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria del Piave, in località « Le Grave » del comune di Mareno di Piave (Treviso).

N. 1516 R. decreto 3 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria del Piave, in località « Le Grave » del comune di Mareno di Piave (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *novembre* 1940-XIX

REGIO DECRETO 3 ottobre 1940-XVIII.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativo alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « dragamine » a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio *Nazzareno Primo Esiste* di stazza lorda tonn. 33,49, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Fiscaletti Mattia e Palestini Giulia con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 18 del 10 luglio 1940.

Motopeschereccio *Neghelli* di stazza lorda tonn. 20,96, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Moroni Attilio, Moroni Vittoria e Antognini Gaetano Alessandro con sede a Porto Recanati: dalle ore 15 del 9 luglio 1940.

Motopeschereccio *Enzo il Superbo* di stazza tonn. 24, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Bigoni Federico, Faccioni Pasquale e Gasparoni Venuto con sede ad Ancona: dalle ore 18 dell'8 luglio 1940.

Motopeschereccio *A Nessuno Secondo* di stazza lorda tonn. 20,91, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Bigoni Umberto, Recchi Domenico e Recchi Modesta con sede a Civitanova Marche: dalle ore 18 del 23 luglio 1940.

Motopeschereccio *San Giuseppe B.* di stazza lorda tonnellate 21,69, inscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, degli armatori Costa Calogero di Alfonso, Bertolino Giuseppe fu Carlo con sede a Porto Empedocle: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Anna Madre* di stazza lorda tonn. 26,13, inscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatore Ronda Giovanni di Amedeo con sede a Livorno: dalle ore 12 del 31 luglio 1940.

Motopeschereccio *Sant'Antonino* di stazza lorda tonn. 17, inscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, di proprietà di Zarbo Antonino fu Gerlando residente in America, procuratore Castelli Antonino fu Carmelo con sede a Porto Empedocle: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *La Palma* di stazza lorda tonn. 23,58, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, degli armatori Fratelli Ruggero, Costantino, Giuseppe e Pietro Sciusco di Savino con sede a Barletta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Delfino* di stazza lorda tonn. 51,88, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Scotto di Santalo Maurizio con sede a Procida: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Aretusa* di stazza lorda tonn. 28,71, inscritto al Compartimento marittimo di Massaua, dell'armatore De Fonte Nicola con sede a Massaua: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *San Pietro Apostolo* di stazza lorda tonn. 32,93, già inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, ed attualmente al Compartimento marittimo di Roma,

dell'armatore Perroni Umberto fu Andrea con sede a Terracina: dalle ore 8 del 7 agosto 1940.

Motopeschereccio *Littoria* di stazza lorda tonn. 24,20, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Salvemini Michele fu Giacomo con sede a Molfetta: dalle ore 10 del 21 agosto 1940.

Motopeschereccio *Luigi* di stazza lorda tonn. 31,39, inscritto al Compartimento marittimo di Palermo, degli armatori coniugi Orazio Cardinale e Marianna Davi con sede a Isola delle Femmine: dalle ore 17 del 7 luglio 1940.

Motopeschereccio *Littorio* di stazza lorda tonn. 31,75, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Paganucci Marino con sede a Fano: dalle ore 17 del 16 luglio 1940.

Motopeschereccio *Maria Rosaria* di stazza lorda tonnellate 31,04, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, degli armatori Carofiglio Gaetano e Milella Domenico con sede a Bari: dalle ore 18 del 13 luglio 1940.

Motopeschereccio *Bersagliere* di stazza lorda tonn. 30,48, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Micucci Regimondo e Marziali Vincenzo con sede ad Ancona: dalle ore 18 dell'8 luglio 1940.

Motopeschereccio *Balilla* di stazza lorda tonn. 20,22, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Spina Angelo con sede ad Ancona: dalle ore 9 del 9 agosto 1940.

Motopeschereccio *Benvenuto Duilio* di stazza lorda tonnellate 20,67, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Malaccari Mariano, Malaccari Angela e Ferraccioni Pasquale con sede a Civitanova Marche: dalle ore 17 del 28 luglio 1940.

Motopeschereccio *Due Sorelle* di stazza lorda tonn. 28,05, inscritto al Compartimento marittimo di Palermo, degli armatori Scarpaci Salvatore fu Biagio e Rubino Filippo di Lorenzo con sede a Termini Imerese: dalle ore 8 del 20 agosto 1940.

Motopeschereccio *Ettore Fieramosca* di stazza lorda tonnellate 21,76, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Lepore Vito con sede a Mola di Bari: dalle ore 16 del 22 luglio 1940.

Motopeschereccio *Eolo* di stazza lorda tonn. 31,32, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Olivieri Filippo con sede a Termoli: dalle ore 8 del 9 luglio 1940.

Motopeschereccio *Elisabetta Maria* di stazza lorda tonnellate 26,32, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Salvemini Isabella fu Antonio con sede a Molfetta: dalle ore 9 dell'11 luglio 1940.

Motopeschereccio *Angelo Giovanni* di stazza lorda tonnellate 24,05, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Fiocchini Angela Rosa di Pietro con sede a Molfetta: dalle ore 8 del 14 luglio 1940.

Motopeschereccio *Andrea Doria* di stazza lorda ton. 31,87, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Camporeale Mauro di Bartolomeo con sede a Molfetta: dalle ore 15 del 22 luglio 1940.

Motopeschereccio *Aprilia* di stazza lorda tonn. 20,61, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Consorti Enrico e Falaschetti Marino con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 17 del 29 luglio 1940.

Motopeschereccio *Ausiliaria Primo* di stazza lorda tonnellate 31,98, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Martinelli Duilio fu Raffaello con sede a Viareggio: dalle ore 16 del 21 agosto 1940.

Motopeschereccio *Benedetto* di stazza lorda tonn. 30,34, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Merlini Federico con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 10 del 29 giugno 1940.

Motopeschereccio *Annunziata* di stazza lorda tonn. 31,10, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Merlini Federico con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 16 del 29 giugno 1940.

Motopeschereccio *Sirena* di stazza lorda tonn. 28,01, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, degli armatori Buongarzone Felicina e Margherita con sede a Genova: dalle ore 16 del 23 agosto 1940.

Motopeschereccio *Sant'Antonio di Padova* di stazza lorda tonn. 21,41, inscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, dell'armatore Lucia Oliviero fu Domenico con sede a Resina: dalle ore 8 del 26 agosto 1940.

Motopeschereccio *Tranquillo* di stazza lorda tonn. 24,98, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Martelli Argentino con sede ad Ancona: dalle ore 10 del 9 agosto 1940.

Motopeschereccio *Tiravanti Stella del Mare* di stazza lorda tonn. 31,50, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore De Pirro Francesco di Stefano con sede a Porto Santo Stefano: dalle ore 8 del 28 agosto 1940.

Motopeschereccio *Tommaso* ex *Lucia* di stazza lorda tonnellate 29,45, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Rapino Antonio fu Anselmo con sede a Ortona a Mare: dalle ore 9 del 2 settembre 1940.

Motopeschereccio *Santa Gilla* di stazza lorda tonn. 50,18, inscritto al Compartimento marittimo di Cagliari, dell'armatrice Società Anonima Cooperativa Pescatori con sede a Cagliari: dalle ore 8 del 23 agosto 1940.

Motopeschereccio *Squalo* di stazza lorda tonn. 32,80, inscritto al Compartimento marittimo di Civitavecchia, dell'armatore Morando Armando di Giobatta Raffaele con sede a Civitavecchia: dalle ore 9 del 23 agosto 1940.

Motopeschereccio *San Giovanni Battista* di stazza lorda tonn. 17,38, inscritto al Compartimento marittimo di Imperia, dell'armatore Rum Domenico con sede a Imperia Levante: dalle ore 17,30 del 22 agosto 1940.

Motopeschereccio *Rex* di stazza lorda tonn. 24,86, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Rossi Domenico con sede a Porto S. Giorgio: dalle ore 17 del 9 agosto 1940.

Motopeschereccio *San Luigi* di stazza lorda tonn. 30,98, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Fratelli Ricci Italo e Ricci Orlando con sede a Fano: dalle ore 19 del 6 agosto 1940.

Motopeschereccio *San Domenico* di stazza lorda tonnellate 42,02, inscritto al Compartimento marittimo di Savona, dell'armatore Antonio Armitano fu Osiride con sede a Savona: dalle ore 8 del 10 agosto 1940.

Motopeschereccio *San Francesco di Paola* di stazza lorda tonn. 24,77, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Rallo Salvatore con sede a Mazara del Vallo: dalle ore 17 del 9 agosto 1940.

Motopeschereccio *Santa Agnese* di stazza lorda tonnellate 25,29, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, degli armatori Ducci Ulisse e Bussotti Emilio con sede a Piombino: dalle ore 9,30 del 20 agosto 1940.

Motopeschereccio *Navigatore* di stazza lorda tonn. 48,76, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Pesce Sante di Vitangelo con sede a Mola di Bari: dalle ore 8 del 31 luglio 1940.

Motopeschereccio *Nuovo San Giorgio* di stazza lorda tonnellate 37,21, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Amato Onofrio fu Pantaleo con sede a Molfetta: dalle ore 9 del 28 agosto 1940.

Motopeschereccio *Patriarca San Giuseppe* di stazza lorda tonn. 30,10, inscritto al Compartimento marittimo di Palermo, dell'armatore D'Acquisto Antonino fu Mario con sede a Palermo: dalle ore 12 del 29 luglio 1940.

Motopeschereccio *Pier Giorgio* di stazza lorda tonn. 36,01, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Guidotti Luigi e Pietro con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 9 del 7 agosto 1940.

Motopeschereccio *Palma Annunziata Madre* di stazza lorda tonnellate 30,10, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Micucci Galliano con sede ad Ancona: dalle ore 18 del 20 agosto 1940.

Motopeschereccio *Maris Stella* di stazza lorda tonn. 33,15, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Ferrara Pietro con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 7 del 13 luglio 1940.

Motopeschereccio *Mareb* di stazza lorda tonn. 20,41, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Matassini Vincenzo, Biagio e Domenico (fratelli) con sede a Porto Recanati: dalle ore 6 del 17 luglio 1940.

Motopeschereccio *Maria* di stazza lorda tonn. 20,16, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Trevisani Nazzareno e Ricci Giulio con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 17 del 29 luglio 1940.

Motopeschereccio *Maria SS. dello Sterpeto* di stazza lorda tonn. 21,53, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, degli armatori Castagnaro Vincenzo di Pasquale e di Paola Francesca fu Domenico con sede a Barletta: dalle ore 9 del 6 agosto 1940.

Motopeschereccio *Maria* di stazza lorda tonn. 24,69, inscritto al Compartimento marittimo di Cagliari, dell'armatore Caboni Luigi con sede a Cagliari: dalle ore 8 del 10 agosto 1940.

Motopeschereccio *Nuovo Francesco* di stazza lorda tonnellate 27,23, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Cuocci Michele & Figli con sede a Molfetta: dalle ore 11 del 30 giugno 1940.

Motopeschereccio *Nazario Sauro* di stazza lorda tonnellate 26,44, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Donati Remo con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 10 del 22 luglio 1940.

Motopeschereccio *Falco* di stazza lorda tonn. 21,16, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Spina Ottavio e Faccioni Nazzarena con sede ad Ancona: dalle ore 10 del 24 luglio 1940.

Motopeschereccio *Giovanni delle Bande Nere* di stazza lorda tonnellate 31,93, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Salvemini Michelangelo di Andrea con sede a Molfetta: dalle ore 8 del 26 giugno 1940.

Motopeschereccio *Giancarlo* di stazza lorda tonn. 86,18, inscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatrice Ditta Pasquale Melchiorri e Figli con sede a Roma: dalle ore 16 del 10 luglio 1940.

Motopeschereccio *Giuseppe* di stazza lorda tonn. 28,84, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Lucchi Giulio fu Guglielmo con sede a Cesenatico: dalle ore 10 del 21 luglio 1940.

Motopeschereccio *Vittorio Veneto* di stazza lorda tonnellate 28,06, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Santini Marcello di Alfredo con sede a Fano: dalle ore 10 del 6 agosto 1940.

Motopeschereccio *S. Rita S. Francesco* di stazza lorda tonn. 31,70, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Trevisani Filippo con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 11 del 29 agosto 1940.

Motopeschereccio *Santa Maria Seconda* di stazza lorda tonn. 30,73, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Scartozzi Maria con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 14 del 28 agosto 1940.

Motopeschereccio *Santa Liberata* di stazza lorda tonnellate 20,65, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, degli armatori Del Tevere Ariodante di N. N. e Amadio Giacomina di Serafino con sede a Viareggio: dalle ore 16 del 16 agosto 1940.

Motopeschereccio *Giovanna D'Arco* di stazza lorda tonnellate 30,74, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Rotolo Giacomo di Giuseppe con sede a Mola di Bari: dalle ore 8 del 4 giugno 1940.

Motopeschereccio *Generale Diaz* di stazza lorda tonnellate 33,09, inscritto al Compartimento marittimo di Ravenna, dell'armatore Pasi Guido fu Pio con sede a Ravenna: dalle ore 8 del 29 luglio 1940.

Motopeschereccio *Dux* di stazza lorda tonn. 29,31, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Pericoli Agostino fu Domenico con sede a Cattolica: dalle ore 9 del 5 agosto 1940.

Motopeschereccio *Corsaro* di stazza lorda tonn. 27,16, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Bussotti Umberto con sede a Piombino: dalle ore 10 del 31 agosto 1940.

Motopeschereccio *Adele* di stazza lorda tonn. 32,46, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Palestini Amerigo con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 9 del 29 agosto 1940.

Motopeschereccio *Francesco* di stazza lorda tonn. 32,06, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Merlini Federico fu Benedetto con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 9 del 2 agosto 1940.

Rimorchiatore *Circeo* di stazza lorda tonn. 58,99, inscritto al Compartimento marittimo di Massaua, dell'armatrice Società Italiana Costruzioni Appalti Marittimi (S.I.C.A.M.) con sede a Roma: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Americo* di stazza lorda tonn. 47,36, inscritto al Compartimento marittimo di Tripoli, dell'armatrice Società « A.R.M.A. » con sede a Genova: dalle ore 8 del 21 agosto 1940.

Rimorchiatore *Audax* di stazza lorda tonn. 115,47, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società Rimorchiatori Riuniti con sede a Genova: dalle ore 12 dell'8 luglio 1940.

Rimorchiatore *Ilva* di stazza lorda tonn. 67,67, inscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatore Domenico Vitale & C. con sede a Roma: dalle ore 11 del 15 luglio 1940.

Rimorchiatore *Pietro Ceretti* di stazza lorda tonn. 29,66, inscritto al Compartimento marittimo di La Spezia, dell'armatrice Ditta Pietro Ceretti con sede a La Spezia: dalle ore 15 del 27 luglio 1940.

Rimorchiatore *Trieste* di stazza lorda tonn. 40,48, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società Rimorchiatori Riuniti con sede a Genova: dalle ore 9 del 27 agosto 1940.

Rimorchiatore *Calliope* di stazza lorda tonn. 64,19, inscritto al Compartimento marittimo di Ravenna, dell'armatrice Società Anonima Petrolifera Italo-Rumena con sede a Milano: dalle ore 8 del 22 giugno 1940.

Rimorchiatore *Mario M.* di stazza lorda tonn. 28,35, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società Anonima Rimorchiatori Riccardi con sede a Genova: dalle ore 12 del 2 settembre 1940.

Rimorchiatore *Maria C.* di stazza lorda tonn. 91,78, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Tommaso De Simone fu Carmine con sede a Portici: dalle ore 8 del 19 agosto 1940.

Rimorchiatore *Tripoli* di stazza lorda tonn. 40,17, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società Rimorchiatori Riuniti con sede a Genova: dalle ore 8 del 20 agosto 1940.

Piropeschereccio *Carmelina* di stazza lorda tonn. 62,86, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore ing. Arnerio Vittorino con sede a Napoli: dalle ore 8 del 28 luglio 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1940-XVIII
Registro n. 14 *Marina, foglio n.* 432. — VENTURA

(4219)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 ottobre 1940-XVIII.
Designazione del direttore generale delle Miniere e della Metallurgia a componente dei Comitati consultivi delle corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1939-XVII, recante norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle corporazioni;
Visto il R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245, col quale è stata istituita presso il Ministero delle corporazioni la Direzione generale delle miniere e della metallurgia;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Decreta:

Articolo unico.

All'art. 2 del decreto del DUCE 20 aprile 1939-XVII, nelle premesse citato, è fatta la seguente aggiunta:
11) il direttore generale delle Miniere e della Metallurgia.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(4280)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 ottobre 1940-XVIII.
Sostituzione di un consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163 sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione della previdenza e del credito;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Calamani Giulio è stato nominato consigliere aggregato della predetta Corporazione in rappresentanza dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Vista la designazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la nomina del fascista Sartori Cesare Enrico a consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito in sostituzione del fascista Calamani Giulio;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Sartori Cesare Enrico è nominato consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in sostituzione del fascista Calamani Giulio che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 26 ottobre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(4276)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 ottobre 1940-XVIII.
Sostituzione di un consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;
Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Moriani Carlo è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
Visto il proprio decreto 20 settembre 1940-XVIII, con il quale il fascista Marcianò Giuseppe è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Marcianò Giuseppe, consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Moriani Carlo.

Roma, addì 26 ottobre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(4277)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 ottobre 1940-XVIII.
Sostituzione di un consigliere aggregato della Corporazione delle professioni e delle arti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVIII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle corporazioni, in dipendenza dei propri

decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII con il quale il fascista Fanelli Giuseppe Attilio è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione delle professioni e delle arti in rappresentanza degli Istituti privati di educazione e istruzione;

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1939-XVIII, con il quale il fascista Fanelli Giuseppe Attilio cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione delle professioni e delle arti ed è nominato vice presidente della Corporazione del vetro e della ceramica;

Visto il proprio decreto 13 giugno 1940-XVIII con il quale il fascista Midulla Carmelo è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione delle professioni e delle arti quale rappresentante degli Istituti privati di educazione e istruzione;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Midulla Carmelo, consigliere aggregato della Corporazione delle professioni e delle arti è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante degli Istituti privati di educazione e istruzione in sostituzione del fascista Fanelli Giuseppe Attilio.

Roma, addì 26 ottobre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(4279)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 ottobre 1940-XVIII.

Sostituzione di un consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Celio Renato è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 27 aprile 1940-XVIII, con il quale il fascista Celio Renato cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Battistini Enzo è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dei lavoratori della industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Battistini Enzo, consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori della industria, in sostituzione del fascista Celio Renato.

Roma, addì 26 ottobre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(4278)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 novembre 1940-XIX.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Naso (Messina), della Cassa rurale « SS. Pietro e Paolo » di Soccavo (Napoli) e della Cassa rurale ed artigiana di Licodia Eubea (Catania).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Naso, con sede nel comune di Naso (Messina), alla Cassa rurale « SS. Pietro e Paolo » di Soccavo, con sede nel comune di Napoli ed alla Cassa rurale ed artigiana di Licodia Eubea, con sede nel comune di Licodia Eubea (Catania) e di sottoporre le aziende stesse alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Naso, con sede nel comune di Naso (Messina), alla Cassa rurale « SS. Pietro e Paolo » di Soccavo, con sede nel comune di Napoli, alla Cassa rurale ed artigiana di Licodia Eubea, con sede nel comune di Licodia Eubea (Catania) e le aziende stesse sono poste in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 novembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4282)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 novembre 1940-XIX.

Sostituzione del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Venezia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto il proprio decreto in data 6 aprile 1938-XVI, col quale il conte Gerolamo Marcello, Senatore del Regno, è

stato nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia;
Considerato che occorre provvedere a ricoprire l'anzidetta carica, rimasta vacante in seguito al decesso del conte Gerolamo Marcello;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il Consigliere nazionale comm. Carlo Veronese è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, in sostituzione del conte Gerolamo Marcello, deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 novembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4281)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1940-XVIII.
Autorizzazione alla caccia ed alla cattura del cinghiale in provincia di Fiume.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Fiume, intesa ad ottenere l'inclusione del cinghiale fra gli animali nocivi, a termini dell'art. 4 del sopra citato testo unico, limitatamente al territorio della provincia stessa;
Udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Limitatamente al territorio della provincia di Fiume, il cinghiale viene annoverato tra gli animali nocivi.

La caccia e la cattura del detto selvatico, in tempo di divieto, sono regolate, pertanto, dall'art. 25 del surricordato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(4294)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1940-XVIII.
Determinazione della misura del contributo da corrispondersi dagli enti associati a favore del Consorzio nazionale tra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari per l'anno XIX E. F.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1129, per la riforma degli Istituti per le case popolari e per la costituzione di un Consorzio nazionale fra gli Istituti predetti;
Visto l'art. 12 delle norme di attuazione della citata legge, approvate con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Visto l'art. 1 del R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, con il quale è stato istituito con sede in Roma, il Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari;
Visto l'art. 8 del R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio del predetto Consorzio nell'adunanza del 9 ottobre 1940-XVIII, relativa all'aliquota di contribuenza da imporsi a carico degli enti consorziati per l'anno XIX;
Ritenuta congrua l'aliquota proposta;

Decreta:

La misura del contributo da corrispondersi dagli enti associati a favore del Consorzio nazionale tra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari per l'anno XIX E.F. è determinata proporzionalmente al valore del patrimonio immobiliare risultante dall'ultimo consuntivo approvato, nella misura del 0,30 ‰ (lire zero e centesimi trenta per mille).

Roma, addì 11 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per i lavori pubblici
SERENA

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4288)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1940-XVIII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale della Società agricola cooperativa di Andora.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;
Visto il proprio decreto 5 aprile 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 88 del 12 aprile 1939-XVII col quale la Federazione agricola di Albenga veniva trasformata in ente morale e riconosciuta come « Consorzio agrario provinciale » della provincia di Savona;

Decreta:

Art. 1.

La Società agricola cooperativa di Andora è dichiarata trasformata in ente morale ai sensi ed agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è fusa ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Savona.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività della Società agricola cooperativa di Andora, alla data del 31 dicembre 1939-XVIII, prendendo a base il bilancio della Società approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale di Savona.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività della Società fusa è soggetta a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Savona il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dalla Società agricola cooperativa di Andora al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Savona nei riguardi della cessata attività della Società fusa.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Savona è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed a cura del Consorzio agrario provinciale di Savona nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 27 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(4286)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1940-XIX.
Inquadramento sindacale dei dipendenti da istituti privati di istruzione e di educazione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1939-XVII, con cui gli esercenti istituti privati di istruzione e di educazione sono stati trasferiti dalla competenza organizzativa della Confederazione fascista degli industriali a quella della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

Visti gli atti relativi alla situazione d'inquadramento sindacale dei lavoratori dipendenti dagli esercenti gli istituti predetti;

Considerato che, in massima, tutti i dipendenti da categorie professionali inquadrate nella Confederazione fascista dei professionisti ed artisti trovano il loro inquadramento sindacale nella Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, ove trovano altresì posto anche le categorie dipendenti da esercenti attività ospitaliere;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministero delle corporazioni di dettare norme in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione di cui al R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Decreta:

I lavoratori dipendenti da istituti privati di istruzione e di educazione sono attribuiti alla competenza organizzativa della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(4285)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1940-XIX.
Divieto della caccia al cervo in tutto il territorio della provincia di Trieste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1940-XVIII concernente il calendario venatorio per la stagione in corso;

Ritenuta l'opportunità di vietare, per ragioni di carattere contingente, la caccia al cervo nel territorio della provincia di Trieste, ai sensi dell'art. 23 del sopra ricordato testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale e udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Per la durata dell'annata venatoria in corso è fatto divieto di cacciare, sotto qualsiasi forma, il cervo in tutto il territorio della provincia di Trieste.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1940-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(4287)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1940-XIX.
Aumento del contingente di zucchero che può essere impiegato, in esenzione dall'imposta di fabbricazione, nella preparazione di uno speciale alimento per le api.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1919, convertito nella legge 31 gennaio 1938, n. 41, col quale venne accordata l'esenzione dall'imposta di fabbricazione ad un quantitativo di zucchero non superiore ai 3000 quintali annui per la preparazione di uno speciale alimento da destinare alle api;

Ritenuta l'opportunità di aumentare, nell'interesse dell'apicultura nazionale, il suddetto quantitativo di zucchero esente da imposta fino a quintali 5000 annui;

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 872, che fra l'altro, dà facoltà al Ministro per le finanze di modificare con proprio decreto il regime fiscale dello zucchero;

Decreta:

Art. 1.

Il quantitativo di zucchero, di cui può essere consentito l'impiego per la preparazione di uno speciale alimento per le api ed in esenzione dall'imposta di fabbricazione, ai sensi del R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1919, convertito nella legge 31 gennaio 1938, n. 41, è elevato da 3000 a 5000 (cinquemila) quintali annui.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1940-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(4311)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che l'Eccellenza il Ministro per le finanze ha rimesso in data 24 ottobre 1940-XVIII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1407, che autorizza l'impiego nell'azionamento dei motori agricoli, in franchigia da imposta di fabbricazione, di miscele di petrolio e benzina.

(4312)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di tagliandi di ricevute del Prestito redimibile 3,50 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 38

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la semestralità al 1° luglio 1941, staccato dal certificato di rendita Prestito redimibile 3,50% (1934) n. 251416, di L. 4100 capitale nominale, intestato a Panichi Nicola fu Almegisto minore.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, ed art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto, che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al tramutamento in titoli al portatore del certificato sopradescritto.

Roma, addì 23 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(4158)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 39

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1940, relativa al certificato di rendita del Prestito redimibile 3,50% n. 306418, del capitale nominale di L. 12.100, intestato a Gallotto Pierina fu Felice minore.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, ed art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto, che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 23 ottobre 1940-XVIII

(4159) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 40

In conformità dell'art. 39 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3757 del buono del Tesoro novennale 1940, serie 4ª, n. 22650, di L. 500, rilasciata il 17 maggio 1940 dalla sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli, a Santilli Angelo fu Eduardo.

Si invita chi l'avesse rinvenuta a consegnarla subito alla Sezione di Regia tesoreria provinciale suindicata, con diffida che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, si provvederà al rimborso di detto buono senza ritiro di ricevuta.

Roma, addì 23 ottobre 1940-XVIII

(4160) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 novembre 1940-XIX - N. 227

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,60
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	22,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma) dal 2-11	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7994
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,775
Id. 3,50% (1902)	74,05
Id. 3,00% Lordo	52,25
Id. 5,00% (1935)	94,575
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,675
Id. Id. 5,00% (1936)	96,525
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,925
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,375
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,875
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,85
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,95
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto dell'Eccellenza il Ministro per le finanze, in data 16 aprile 1940-XVIII, il notaio dott. Angelo Aloisi fu Luigi, residente ed esercente in Bologna, è stato accreditato per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di detta città.

Roma, addì 29 ottobre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(4258)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 17
dal 1° al 15 settembre 1940-XVIII

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Bari	Gioia del Colle	B	—	1
Benevento	Benevento	B	—	1
Frosinone	Ferentino	B	—	1
Id.	Frosinone	B	—	1
Matera	Salandra	E	—	1
Milano	Basiglio	B	1	—
Novara	Novara	B	—	1
Id.	Ghemme	B	—	1
Id.	Romagnano Sesia	B	—	1
Nuoro	Gavoi	Cap	—	1
Pavia	San Martino Siccomario	B	1	—
Perugia	Spello	O	—	1
Pisa	San Miniato	B	—	1
Reggio Calabria	Africo	O	—	1
Salerno	Salerno	B	—	1
Sassari	Sassari	B	1	—
Treviso	Roncade	B	2	1
Viterbo	Bagnoregio	B	—	1
Id.	Tuscania	B	2	—
			7	15

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Bolzano	Prato Stelvio	B	—	1
Catanzaro	Taverna	B	—	1
Gorizia	Circhina	B	—	1
Nuoro	Bitti	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Salerno	Castellabate	B	—	5
Id.	Montecorice	B	—	1
Sassari	Comaglia	B	1	—
Id.	Argentiera	B	—	3
Viterbo	Tuscania	B	1	—
			2	14

Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Ancona	Loreto	B	1	—
Id.	Genga	B	1	—
Aosta	Borgomasino	B	1	1
Id.	Cogne	B	2	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	B O	—	1
Id.	Gressonei	B	2	—
Id.	Noasca	C	1	—
Id.	Val di Rema	B	1	—
Arezzo	Castiglion Fiorentino	B	—	3
Id.	Cortona	B	—	7
Id.	Foiano della Chiana	B	—	1
Ascoli Piceno	Amandola	B	—	3
Id.	Folignano	B	—	2
Id.	Maltignano	B	—	6

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Montefortino	B	2	2
Id.	Montemonaco	B	1	—
Bergamo	Calcinate	B	—	1
Id.	Pontida	B	—	1
Bologna	Molinella	B	2	—
Id.	Castello D'Argile	B	1	—
Id.	Budrio	B	—	2
Id.	Crespellano	B	—	1
Id.	Anzola Emilia	B	—	1
Id.	Castelmaggiore	B	—	2
Id.	Castel San Pietro dell'Emilia	B	—	1
Id.	Granarolo dell'Emilia	B	—	2
Brescia	Borgosatollo	B	—	1
Id.	Desenzano	B	1	1
Id.	Ghedi	B	—	1
Id.	Gambara	B	1	—
Id.	Gottolengo	B	1	—
Id.	Montichiari	B	—	2
Id.	Urago d'Oglio	B	—	1
Como	Bellaggio	B	—	1
Id.	Civenna	B	5	—
Id.	Gravedona	B	—	1
Id.	Merate	B	1	—
Id.	Santa Valeria	B	4	2
Id.	Uggiate	B	2	—
Id.	Fino Mornasco	B	—	1
Id.	Senna	B	—	2
Id.	Vertemate	B	—	1
Cremona	Pessina Cremonese	B	—	1
Cuneo	Bagnolo Piemonte	B	1	—
Id.	Fabrosa Sottana	B	—	1
Id.	Manta	B	1	—
Id.	Santo Stefano Belbo	B	—	1
Id.	Trinità	B	4	—
Enna	Agira	B	—	1
Id.	Enna	B	—	1
Id.	Leonforte	B	5	2
Id.	Nicosia	B	5	—
Id.	Nissoria	B	2	—
Id.	Regalbuto	B	2	—
Id.	Sperlinga	B	6	—
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Id.	Jolanda di Savoia	B	—	1
Firenze	Bagno a Ripoli	B	—	3
Id.	Pelago	B	—	4
Id.	Pontassieve	B	—	4
Id.	Prato	B	2	1
Id.	Rignano sull'Arno	B	—	2
Forlì	Forlì	B	4	2
Id.	Forlimpopoli	B	—	1
Id.	Riccione	B	1	—
Id.	Rimini	B	4	1
Id.	Roncofreddo	B	2	4
Id.	San Giovanni in Marignano	B	3	—
Id.	Sant'Arcangelo	B	—	1
Id.	Sogliano al Rubicone	B	6	1
Id.	Verucchio	B	1	—
Frosinone	Arce	B	—	3
Id.	Aquino	B	—	5
Id.	Arpino	B	10	2
Id.	Brocco	B	1	1
Id.	Cassino	B	12	—
Id.	Castrocielo	B	3	3
Id.	Cervaro	B	3	3
Id.	Esperia	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Frosinone	Fontana Liri	B	—	2
Id.	Fontechiari	B	—	4
Id.	Isola Liri	B	—	1
Id.	Pignataro Interamna	B	4	6
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Pontecorvo	B	4	5
Id.	Roccasecca	B	10	7
Id.	San Giovanni Incarico	B	1	—
Id.	Sora	B	2	3
Id.	Villa Santa Lucia	B	—	1
Imperia	Mendatica	B	1	—
Id.	Triora	O	1	—
L'Aquila	Avezzano	B	—	1
Id.	Ortona de' Marsi	O	1	—
Id.	Ortucchio	O	—	1
Id.	Pescina	O	—	1
Id.	Rivisondoli	B	1	—
Livorno	Collesalvetti	B	1	—
Id.	Rosignano Marittimo	B	—	1
Messina	Capizzi	B	3	—
Id.	Caronia	B	4	1
Id.	Montalbano d'Elicona	B	1	—
Id.	San Fratello	B	—	3
Milano	Peschiera Borromeo	B	1	—
Id.	Sant'Angelo Lodigiano	B	1	—
Id.	Terranova Passerini	B	1	—
Modena	Carpi	B	1	1
Id.	Castelfranco dell'Emilia	B	—	2
Id.	Castelnuovo	B	41	54
Id.	Castelvetro	B	7	24
Id.	Guiglia	B	6	—
Id.	Maranello	B	—	1
Id.	Mirandola	B	1	1
Id.	Modena	B	2	24
Id.	Nonantola	B	—	3
Id.	San Cesario	B	—	3
Id.	Spilamberto	B	12	40
Id.	Vignola	B	—	1
Napoli	Albanova	B	2	—
Id.	Caivano	B	1	—
Id.	Francolise	B	5	—
Id.	Qualiano	B	1	—
Novara	Armeno	B	1	—
Id.	Craveggia	B	2	1
Id.	Druogno	B	—	1
Id.	Masera	B	4	—
Id.	Miasino	B	1	2
Id.	Montecrestese	B	3	1
Id.	Oleggio	B	1	—
Id.	Santa Maria Maggiore	B	1	1
Padova	Loreggia	B	1	—
Id.	Pozzonovo	B	1	—
Palermo	Bompietro	B	7	—
Id.	San Mauro	B	3	—
Parma	Busseto	B	2	—
Id.	Noceto	B	—	1
Pavia	Arena Po	B	—	1
Id.	Gambarana	B	—	1
Id.	Inverno	B	1	—
Id.	Tromello	B	—	1
Perugia	Assisi	B	1	1
Id.	Bastia	B	—	2
Id.	Castiglione del Lago	B	—	2
Id.	Deruta	B	—	1
Id.	Foligno	B	3	2
Id.	Gualdo Tadino	B	3	—
Id.	Gubbio	B	2	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Perugia	Nocera Umbra	B	2	4
Id.	Perugia	B	—	1
Id.	Tuoro sul Trasimeno	B	—	2
Pesaro	Fano	B	1	1
Id.	Fossombrone	B	2	1
Id.	Urbino	B	2	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	B	1	—
Pisa	Castelfranco di Sotto	BO	4	—
Id.	Santa Maria	B	1	—
Id.	Fauglia	B	1	—
Id.	San Miniato	B	—	1
Id.	Pisa	B	—	3
Pistoia	Pistoia Tizzana	B	1	1
Potenza	Rotonda	B	30	—
Ravenna	Bagnacavallo	B	—	2
Reggio nell'Emilia	Correggio	B	—	1
Id.	Casalgrande	B	—	1
Rieti	Borgocollefegato	B	—	1
Id.	Amatrice	O	1	—
Id.	Antrodoco	O	1	—
Siracusa	Buscemi	B	1	—
Sondrio	Cino	B	—	1
Teramo	Campli	B	—	—
Id.	Civitella	B	—	4
Id.	Sant'Egidio	B	—	5
Terni	Alberone	B	6	3
Id.	Baschi	B	1	—
Torino	Verolengo	B	11	—
Id.	Bobbio Pellice	B	2	—
Id.	Villarpellice	B	1	—
Id.	Villafranca Sabauda	B	9	1
Id.	Pinerolo	B	1	—
Id.	Villastellone	B	1	—
Id.	Perrero	B	1	—
Id.	Fenestrelle	B	2	—
Id.	Angrogna	B	1	—
Id.	Bardonecchia	B	2	—
Id.	Bibiana	B	1	—
Id.	Villarperosa	B	1	—
Id.	Casaletto	B	—	1
Id.	Cambiano	B	1	—
Id.	Poirino	B	1	—
Id.	Usseglio	B	1	—
Id.	Condove	B	1	—
Id.	Perosa Argentina	B	1	—
Id.	Viù	B	1	—
Id.	Vinovo	B	1	—
Id.	Chieri	B	1	1
Id.	Campiglione	B	1	2
Id.	Ulzio	B	2	—
Id.	Massello	B	3	—
Id.	Pinasca	B	1	—
Treviso	Codognè	B	2	—
Varese	Viggiù	B	1	—
Venezia	Cona	B	—	1
Vercelli	Costanzana	B	—	1
Verona	Cerea	B	—	1
Viterbo	Proceno	B	—	1
			369	356
	Malrossino dei suini.			
Ascoli Piceno	Roccafluvione	S	—	1
Id.	Servigliano	S	1	—
Bolzano	Appiano	S	1	2
Id.	Bolzano	S	1	—
Id.	Bressanone	S	—	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti – Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti – Nuovi denunziati
Segue: Malrossino dei suini				
Bolzano	Caldaro	S	2	—
Id.	Renon	S	2	—
Id.	Sarentino	S	1	—
Chieti	Filetto	S	—	1
Fiume	Fiume	S	—	1
Gorizia	Capriva di Cormons	S	1	—
Id.	Castel Dobra	S	1	—
Id.	Cormons	S	1	5
Id.	Gargaro	S	—	1
Id.	Gorizia	S	3	—
Id.	Mariano del Friuli	S	1	—
Id.	Romans d'Isonzo	S	1	—
Id.	Plezzo	S	3	—
Id.	Vipacco	S	1	—
Pavia	Pavia	S	—	1
Pola	Montona	S	—	1
Teramo	Cellino Attanasio	S	—	1
Id.	Sant'Omero	S	—	2
Trento	Cavalese	S	—	1
Id.	Coredo	S	—	1
Id.	Mezzolombardo	S	—	1
Id.	Mori	S	—	1
Id.	Revò	S	—	1
Id.	Rovereto	S	—	1
Id.	Trento	S	—	3
Treviso	Paese	S	1	—
Tieste	Sesana	S	1	—
Udine	Cavasso Nuovo	S	—	2
Id.	Chioprio Viscone	S	—	1
Id.	Cividale	S	—	2
Id.	Codroipo	S	—	1
Id.	Fauna	S	—	1
Id.	Maniago	S	—	1
Id.	Meduno	S	—	1
Id.	Moruzzo	S	—	1
Id.	Pinzano	S	—	1
Id.	Pozzuolo	S	—	2
Id.	Tarviso	S	—	1
Vicenza	Arsiero	S	—	1
Id.	Asiago	S	—	1
Id.	Brentola	S	—	3
Id.	Carnisano	S	—	1
Id.	Castegnero	S	—	1
Id.	Malo	S	—	3
Id.	Rotzo	S	—	1
			22	50
Peste e setticemia dei suini.				
Arezzo	Arezzo	S	4	—
Id.	Cortona	S	1	—
Id.	Monte San Savino	S	1	—
Ascoli Piceno	Fermo	S	—	2
Id.	Monturano	S	1	—
Bologna	Crevalcore	S	1	—
Id.	Castelmaggiore	S	1	—
Campobasso	Pratella	S	—	8
Catanzaro	Casino	S	1	—
Id.	Savelli	S	1	—
Nuoro	Bitti	S	—	1
Perugia	Perugia	S	2	—
Pescara	Pescara	S	1	—
Potenza	Acerenza	S	—	1
Rovigo	Melara	S	1	—
Salerno	Scafati	S	1	—
Sassari	Bono	S	2	—
Torino	Caselette	S	—	1
Segue: Peste e setticemia dei suini.				
Trento	Egna	S	—	1
Id.	Revò	S	1	—
Id.	Salorno	S	—	1
Treviso	Riese	S	2	—
Trieste	Sesana	S	1	—
Id.	Trieste	S	—	1
			22	16
Farcino criptococcico.				
Messina	Caronia	E	5	—
Napoli	Napoli	E	10	2
Id.	Poggiomarino	E	—	1
Id.	Pollena Trocchia	E	1	—
Id.	Pozzuoli	E	1	—
Id.	Terzigno	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	—	1
Id.	Palermo	E	3	—
Salerno	Amalfi	E	1	—
Id.	Eboli	E	1	—
Id.	Serre	E	1	8
			24	12
Rabbia.				
Campobasso	Roccamandolfi	Can	—	1
Napoli	Atella	C	—	1
Id.	Aversa	C	—	2
Id.	Caserta	C	—	2
Id.	Castellammare di Stabia	C	—	1
Id.	Marigliano	C	—	1
Id.	Massalubrense	C	—	1
Id.	Monte di Procida	C	—	1
Id.	Napoli	C	—	26
Id.	Poggiomarino	C	—	2
Id.	Id.	B	—	1
Id.	San Sebastiano	C	—	1
Id.	Santa Anastasia	C	—	1
Id.	Torre Annunziata	C	—	1
Reggio Calabria	Samo di Calabria	C	—	1
Salerno	Angri	C	—	1
Id.	Nocera Inferiore	C	1	—
Id.	Nocera Superiore	C	—	1
Id.	Montecorvino Pugliano	C	1	—
			2	45
Rogna				
Perugia	Nocera Umbra	O	1	—
Potenza	Laurenzana	O	1	—
Rieti	Antrodoco	O	1	—
Id.	Labro	O	1	—
Varese	Luino	E	1	—
Viterbo	Tuscania	O	1	—
			6	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Catania	Castiglione di Sicilia	O	2	—
Enna	Troina	O	2	—
Matera	Salandra	O	1	—
Rieti	Fiamignano	O	1	—
Id.	Pescorocchiano	O	1	—
Siracusa	Sortino	O	1	—
			8	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Aborto epizootico.				
Bologna	Sasso Marconi	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	1	—
Cremona	Castelverde	B	—	1
Id.	Cremona	B	—	2
Id.	Soncino	B	2	—
Ferrara	Jolanda di Savoja	B	—	1
Novara	Caltignaga	B	1	—
Id.	Casaleggio	B	12	—
Id.	Cerano	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Padova	Legnaro	B	1	—
Parma	Cortile San Martino	B	1	—
Id.	Golese	B	—	1
Pisa	San Giuliano Terme	B	—	1
Pistoia	Montale	B	—	1
Roma	Roma	B	3	—
Salerno	Ascea	O	—	1
Treviso	Cessalto	B	1	—
Id.	Chiarano	B	2	—
Id.	Gorgo al Monticano	B	1	—
Id.	Mogliano Veneto	B	3	—
Id.	Ponte di Piave	B	1	—
Vercelli	Balocco	B	—	1
Id.	Greggio	B	—	1
			33	10
Tubercolosi bovina.				
Bari	Casamassima	B	1	—
Id.	Giovinazzo	B	1	—
Lucca	Viareggio	B	—	1
Roma	Roma	B	3	1
			5	2
Diarrea dei vitelli.				
Fiume	Fiume	B	—	1
			—	1
Influenza del cavallo				
Bergamo	Villa d'Adda	E	—	1
Trieste	Villa Slavina	E	1	—
			1	1
Difterite aviaria				
Rovigo	Rovigo	P	—	1
			—	1
Colera dei polli.				
Ferrara	Copparo	P	—	1
Id.	Ferrara	P	—	25
Pesaro	Mercatino Marecchia	P	—	2
Reggio Emilia	Castelnovo nè Monti	P	—	1
Rovigo	Castelguglielmo	P	1	—
Id.	Occhiobello	P	—	3
Id.	Rovigo	P	—	1
Id.	Stienta	P	—	2
Trieste	Trieste	P	—	1
Udine	Brugnera	P	—	1
Varese	Gallarate	P	—	2
			1	39

RIEPILOGO
dal 1° al 15 settembre 1940-XVIII - N. 17

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	15	19	22
2	Carbonchio sintomatico	8	10	16
3	Afta epizootica	47	202	725
4	Malrossino dei suini	13	50	72
5	Peste e setticimia dei suini	16	24	38
6	Farcino criptococcico	4	11	36
7	Rabbia	4	18	47
8	Rogna	5	6	6
9	Agalassia contagiosa delle pecore e capre	5	6	8
10	Aborto epizootico	12	25	43
11	Tubercolosi bovina	1	1	1
12	Diarrea dei vitelli	1	1	1
13	Influenza del cavallo	2	2	2
14	Difterite aviaria	1	1	1
15	Colera dei polli	7	11	40

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(4082)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Rieti la donazione di un appezzamento di terreno.

Con decreto 21 ottobre 1940-XVIII del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Rieti la donazione di un appezzamento di terreno per costruirvi un posto di ricovero per mietitori.

(4295)

MINISTERO DELLA MARINA

Avviso di rettifica

Nel R. decreto 12 luglio 1940-XVIII, concernente l'inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato — categoria dragamine — di navi mercantili requisite, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 agosto 1940-XVIII, là dove parlasi del motopeschereccio « S. Antonio » alle parole « dell'armatore Iacomino, Antonio, con sede a Barletta » deve leggersi: « dell'armatore Iacomino Antonio, con sede a Resina ».

(4296)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei commissari liquidatori della Cassa rurale ed artigiana di Naso (Messina), della Cassa rurale ed artigiana di Licodia Eubea (Catania) e della Cassa rurale « SS. Pietro e Paolo » di Soccavo (Napoli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Naso, con sede nel comune di Naso (Messina), alla Cassa rurale ed artigiana di Licodia Eubea, con sede nel comune di Licodia Eubea (Catania), alla Cassa rurale « SS. Pietro e Paolo » di Soccavo, con sede nel comune di Napoli e sottopone le aziende stesse alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Sono nominati, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933:

1) il sig. Paolo Prinzi di Angelo, commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Naso, avente sede nel comune di Naso (Messina);

2) il dott. Carmelo Galatioto di Giuseppe, commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Licodia Eubea, avente sede nel comune di Licodia Eubea (Catania);

3) il rag. Alessandro Cavalli fu Luigi, commissario liquidatore della Cassa rurale « SS. Pietro e Paolo » di Soccavo, avente sede nel comune di Napoli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 novembre 1940-XIX.

V. AZZOLINI

(4283)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per esami e per titoli a tre posti di tecnico aggiunto nel personale civile dei tecnici dei fari e dei segnalamenti marittimi.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;
Vista la legge 14 giugno 1940, n. 1014;
Visto il R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le note 7544/9/1.3.1 in data 4 ottobre 1939-XVII e 28 maggio 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a tre posti di tecnico aggiunto nel personale civile dei tecnici dei fari e dei segnalamenti marittimi con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 12° del gruppo *C* dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 6 del seguente articolo 4 e, alla data del presente decreto, abbiano compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di anni 31.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 36, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero o che siano decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932 del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a' termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 31 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per gli aspiranti che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le Famiglie numerose ai sensi del R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quelle di cui alle lettere *b*) e *c*) e tutte con quelle previste dal 2° e 3° comma del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica anche per il servizio in colonia, che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti, che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e per le operazioni belliche compiute in servizio militare non isolato all'estero, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data d'iscrizione. La iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Per i candidati iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, il certificato anzidetto dovrà essere ratificato dall'E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica dell'E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario.

I candidati ex-combattenti non iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro eventuale nomina è in ogni caso subordinata all'accettazione della domanda medesima;

3) certificato di cittadinanza italiana.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma originale o copia autentica di licenza di Regie scuole tecniche ad indirizzo industriale o della Regia scuola meccanici della Regia marina di Venezia.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex-combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari o che rivestano la qualifica di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Coloro che non hanno prestato servizio militare produrranno il certificato di esito di leva.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tale caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) i candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio dal quale risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione Ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del citato R. decreto.

I candidati che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia;

10) altri titoli da cui risultino le eventuali forme di attività che possono concorrere a meglio far valutare gli aspiranti.

Le domande di coloro che attualmente prestino o che abbiano prestato servizio presso i fari e i segnalamenti marittimi dovranno pervenire al Ministero entro il termine stabilito dal precedente articolo, a mezzo dell'Ufficio tecnico dei fari o dei Comandi delle zone fari dai quali dipendono o dipendevano, corredate, oltre che dai documenti sopra indicati, da uno speciale rapporto informativo compilato a cura delle Autorità stesse, dal quale risultino la data di ammissione in servizio, le destinazioni avute, il modo come il candidato ha esercitato le mansioni affidategli, nonchè la speciale attitudine al servizio tecnico dei fari e segnalamenti marittimi.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I candidati che risiedono all'estero potranno produrre i documenti prescritti entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza normale, fermo l'obbligo di presentare in termine la domanda di ammissione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice è così composta:

1° un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 5°, presidente;

2° un ufficiale superiore della R. Marina, membro;

3° un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro;

4° un professore di Regia scuola media, membro;

5° un impiegato del personale civile tecnico, membro;

6° un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità

di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportati nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

Inoltre, per i candidati risultati idonei la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva del candidato:

a) cinque centesimi di punto per ogni mese di servizio per i militari ed ex-militari della Regia marina con almeno sei anni di servizio nella Regia marina;

b) da 1 a 5 punti al candidato che abbia già disimpegnato lodevolmente mansioni tecniche del servizio dei fari e segnalamenti marittimi per almeno cinque anni. Ciò dovrà essere comprovato da certificati dell'Ufficio tecnico fari o dai Comandi zona fari, nell'intesa che tali documenti potranno essere presi in considerazione solamente quando non abbiano carattere generico, ma diano una precisa idea della capacità tecnica dell'aspirante.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, 9 luglio 1940, n. 1156, nonchè dall'art. 12 della legge 14 giugno 1940, n. 1014.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi della causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e nell'articolo 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) nell'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 233, a favore di coloro che siano soci di diritto dell'Unione per le famiglie numerose.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi durante il quale seguiranno presso il Regio ufficio tecnico fari di La Spezia un tirocinio teorico-pratico. Trascorso detto periodo se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 12° del gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di lorde L. 518,23 oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di tecnico aggiunto dei fari e segnalamenti marittimi.

Le prove che i candidati dovranno sostenere risultano dal seguente specchio:

Numero d'ordine	MATERIE DI ESAME	Se scritto od orale	Durata	Coefficiente (2)
1	Composizione italiana	scritto	6 ore	1
2	Matematica	scritto e orale	6 ore (1)	1
3	Disegno	grafico	6 ore	2
4	Fisica-Chimica	orale	(1)	2
5	Elettrotecnica-Motori primi - Tecnologia	orale	(1)	2
6	Nozioni amministrative, corporative e di statistica	orale	(1)	1
7	Lingue estere (facoltativa)	scritto	(3)	—

(1) La durata complessiva della prova orale non può superare i 40 minuti.

(2) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria: non se ne tiene conto per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

(3) Durata da fissarsi dalla Commissione.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di carattere generale narrativo e descrittivo.

MATERIA N. 2.

Matematica.

A) Prova scritta.

Risoluzione di un problema di aritmetica e di uno di geometria in base ai programmi di cui appresso.

B) Prova orale.

Aritmetica ed algebra.

1) Calcolo con numeri decimali e frazioni;
2) Numeri periodici e loro frazioni.
3) Sistema metrico decimale; misure con decimali più comuni e loro relazione con quelle del sistema metrico decimale, misure di tempo e di angoli.
4) Proporzioni, regola del 3 semplice e composto.
5) Numeri primi, massimo comun divisore e minimo comune multiplo.
6) Concetto di numero relativo e operazioni con numeri relativi.
7) Equazioni di primo grado ad una o più incognite.
8) Uso del regolo calcolatore.

Geometria:

1) Figure piane; somiglianza, equivalenza ed eguaglianza delle stesse, calcolo delle aree.
2) Misure relative al cerchio ed alle sue parti.
3) Teorema di Pitagora e teorema di Talete.
4) Superficie e volume dei solidi geometrici più comuni.
5) Funzioni trigonometriche.
6) Calcolo degli elementi di un triangolo rettangolo con l'uso della trigonometria.

MATERIA N. 3.

Disegno.

Eseguire copiando dal vero in scala assegnata ed a matita il disegno quotato di un organo di macchina semplice.

MATERIA N. 4.

Fisica e chimica.

Elementi di fisica.

A) Meccanica.

1) Concetto di forza; unità statica di forza; misura delle forze, composizione delle forze; coppie; composizione delle coppie.
2) Macchine semplici.
3) Gravità; centro di gravità; accelerazione della gravità.
4) Legge d'inerzia; forza viva; quantità di moto.
5) Nozioni sui movimenti dei corpi; velocità ed accelerazione.
6) Composizione dei movimenti; moto uniforme ed uniformemente accelerato; moto circolare; forza centrifuga.
7) Lavoro e potenza.
8) Densità e peso specifico dei corpi.
9) Principio di Archimede e sue applicazioni.
10) Pressione dei liquidi e degli aeriformi e loro misure; manometri; macchina pneumatica e pompe.

B) Termologia:

1) Sorgenti di calore.
2) Quantità di calore; caloria; temperatura, termometri e calorimetri; sostanze termometriche; principali scale termometriche.
3) Calore specifico.
4) Propagazione del calore; conduzione; irradiazione; convenzione; isolanti termici.
5) Cambiamenti di stato d'aggregazione prodotti dal calore; evaporazione; vaporizzazione; fusione.
6) Trasformazione del calore in lavoro meccanico e viceversa; equivalente meccanico del calore.

C) Acustica:

1) Vibrazione dei corpi elastici; produzione del suono.
2) Suono e suoi caratteri (altezza, intensità, timbro).
3) Propagazione del suono e sua velocità.
4) Riflessione del suono; eco; interferenza acustica.

D) Ottica:

1) Propagazione della luce; velocità della luce.
2) Fenomeno della riflessione e della rifrazione; indice di rifrazione.
3) Scomposizione della luce; spettro solare; raggi infrarossi e raggi ultravioletti; righe di Fraunhofer; luci colorate.
4) Specchi piani; specchi concavi e specchi convessi ed immagini da essi prodotte.
5) Specchi parabolici e loro uso nei proiettori.
6) Lenti convergenti e divergenti.
7) Fuoco delle lenti convergenti; asse principale, assi secondari; fuochi coniugati; distanza focale; determinazione pratica della medesima.
8) Immagini prodotte dalle lenti convergenti; immagine reale ed immagine virtuale.
9) Elementi di fotometria.
10) Sistemi di 2 o più lenti convergenti.
11) Cenni sulla fotografia.

Elementi di chimica.

1) Miscugli; combinazioni; elementi.
2) Molecole ed atomi.
3) Simboli, formole ed equazioni chimiche.
4) Metalli e metalloidi.
5) Ossidi; basi; acidi e sali.
6) Aria.
7) Acqua.
8) Ossigeno; idrogeno.
9) Azoto; ammoniaca, acido nitrico.
10) Cloro e acido cloridrico.
11) Solfo; anidride solforosa e solforica; acido solforoso e solforico.
12) Fosforo;
13) Carbonio; ossido di carbonio ed anidride carbonica; silicio e silicati.
14) Cenni sui principali idrocarburi gassosi, liquidi e solidi.

MATERIA N. 5.

Elettrotecnica - Motori - Tecnologia.

A) Elettrotecnica:

1) Fenomeni magnetici; magneti permanenti naturali ed artificiali; magneti temporanei; campo magnetico; campo magnetico terrestre; bussola.
2) Le pile e la corrente elettrica; circuito elettrico; collegamenti in serie e in parallelo.
3) Forza elettromotrice; intensità di corrente e resistenza; unità di misura; legge di Ohm.
4) Calore prodotto dalla corrente. Legge di Joule. Applicazioni principali (illuminazione, apparecchi elettrotermici).
5) Principali specie di lampade elettriche.
6) Elettrolisi; accumulatori elettrici; tipi principali; nozioni di galvanostegia.
7) Campo magnetico prodotto dalla corrente; elettromagneti; applicazioni principali.
8) Induzione elettromagnetica; correnti indotte.
9) Correnti continue e correnti alternate.
10) Nozioni sulle generatrici elettriche (dinamo ed alternatori).
11) Principali tipi di motori elettrici a corrente continua ed alternata.
12) Cenni sui trasformatori, convertitori e raddrizzatori.
13) Cenni sui principali strumenti di misura di tipo industriale.
14) Dispositivi e norme fondamentali per la prevenzione degli infortuni negli impianti elettrici; soccorsi d'urgenza.

B) Motori primi:

1) Breve cenno sui motori in genere.
2) Brevi cenni sulle macchine a vapore e sui diversi tipi di caldaie.
3) Cenni sui motori a scoppio; loro funzionamento; carburanti impiegati; benzina, benzolo; alcool, detonazione ed antidetonanti.
4) Cenno sui diversi sistemi di accensione; magneti, spinterogeni.
5) Cenni sui motori a gas povero, gas di carbone e gas di legna, gassogeni.
6) Cenni sui motori a combustione progressiva; motori Diesel; semi-Diesel; a testa calda; combustibili in essi adoperati.
7) Lubrificanti usati per motori a combustione interna.
8) Silenziatori.

C) Tecnologia:

1) Cenni sulla produzione della ghisa, del ferro e dell'acciaio.
2) Fonderia; forme ed anime; modelli; sagome e casse d'anima; ritiro.
3) Nozioni sui principali metalli usati nella costruzione di macchine.
4) Tempera, rinvenimento e cementazione degli acciai.
5) Acciai speciali, rapidi e leghe dure per utensili.
6) Brevi cenni sulle macchine utensili; torni, trapani; piallatrici; fresatrici, ecc.
7) Saldature dolci e forti; bollitura; saldature autogene al cannello, taglio col cannello; saldatura elettrica.
8) Mole ed abrasivi in genere.
9) Olii e lubrificanti.
10) Istrumenti di misura e di controllo; calibri; micrometri; piani di paragone, ecc.
11) Dispositivi per prevenire gli infortuni.

MATERIA N. 6.

Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

1) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Cenni sulle disposizioni legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.
2) Principii elementari sull'ordinamento corporativo dello Stato. Carta del lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni, Confederazioni. Il contratto collettivo di lavoro. La magistratura del lavoro. Assicurazione degli operai.
3) Elementi di statistica.

MATERIA N. 7.

Prova facoltativa di lingue estere.

Il candidato ha facoltà di dare l'esame di una delle seguenti lingue estere: francese, inglese e tedesco.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica.

p. *Il Ministro:* CAVAGNARI

(4241)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 18 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni armi ed armamenti navali

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2032;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;
Vista la legge 14 giugno 1940, n. 1014;
Visto il R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo Capo del Governo, in data 8 ottobre 1939-XVII;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio con la nota n. 7544/9/1.3.1 in data 21 dicembre 1939-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 18 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni armi e armamenti navali con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico, divisi fra le seguenti specialità:

Specialità	elettromeccanici	n. 2
»	artiglieri	» 2
»	siluristi	» 3
»	attrezzatori	» 2
»	elettricisti	» 3
»	artificieri	» 5
»	calcolatori di balipedio	» 1
	Totale	n. 18

Qualora il numero dei posti messi a concorso per una delle specialità non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti o di candidati idonei nella rispettiva graduatoria, i concorrenti per altre specialità che fossero risultati idonei ma non compresi nei vincitori del concorso potranno ottenere la nomina, nell'ordine di apposita graduatoria generale, ai posti vacanti, salvi, in questo caso, i diritti dei candidati idonei che si trovino nelle condizioni indicate dal successivo art. 9.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i candidati italiani di razza non ebraica che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso del diploma di licenza di istituto nautico o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale, o agrimensura) o di istituto industriale o di liceo scientifico, i quali alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassato quella di anni 31.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 36, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio miltare non isolato all'estero, o che siano decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922 nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932, del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a' termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 31 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per gli aspiranti che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose ai sensi del R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quelle di cui alle lettere *b)* e *c)* e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, anche per il servizio in colonia, che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della Marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) le specialità per le quali intendono concorrere;

d) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

e) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e per le operazioni belliche compiute in servizio militare non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Per i candidati iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione il certificato anzidetto dovrà essere ratificato dall'E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P. N. F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma, dovranno, comunque, avere il visto di ratifica dell'Ecc. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario.

I candidati ex-combattenti non iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro eventuale nomina è in ogni caso subordinata all'accettazione della domanda.

3) certificato di cittadinanza italiana.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio indicato nel primo comma del precedente art. 2.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex-combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Coloro che non hanno prestato servizio militare produrranno il certificato di esito di leva.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

I candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio dal quale risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli artt. 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 ovvero il matrimonio fu celebrato in difformità degli artt. 2 e 3 del citato Regio decreto. I candidati che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono nelle colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I candidati che risiedono all'estero potranno produrre i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale, fermo l'obbligo di presentare in termine la domanda di ammissione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della Marina e sarà così composta:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o generale A.N. o capitano di vascello o colonnello A.N;

Membri: due ufficiali superiori A.N., due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'8°, un funzionario del personale civile tecnico per ciascuna specialità.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario di carriera amministrativa, membro della Commissione, meno elevato in grado.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche, grafiche e orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto, con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno 6 decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando i punti di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportati nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, dal R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, nonchè dall'art. 12 della legge 14 giugno 1940, n. 1014.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi della causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e di coloro che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) nell'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 233 a favore di coloro che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Art. 10

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 802,36 lordo oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

N. delle materie	MATERIE DEGLI ESAMI	Coefficiente (2)	Se l'esame è scritto orale pratico
1	Composizione italiana	1	Scritto (1)
2	Matematica	2	Scritto (1) e orale
3	Disegno	2	Grafico (3)
4	Fisica ed elementi di chimica . . .	2	Orale
5	Nozioni speciali	3	Orale
6	Nozioni amministrative, corporative e di statistica	1	Orale
7	Prova facoltativa di lingua straniera	—	Scritta (3)

(1) La durata delle prove scritte è fissata in 8 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria; non se ne tiene conto per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 39 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960.

(3) Durata da fissarsi dalla Commissione. (Per la prova di disegno nei limiti stabiliti in appresso alla voce « Materia N. 3 »).

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di carattere generale narrativo o descrittivo dimostrando di saper esprimere le proprie idee in forma ordinata, chiara e corretta.

MATERIA N. 2.

Matematica.

a) Prova scritta:

Risoluzione di un problema di algebra e di uno di geometria o di trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

b) Prova orale:

Aritmetica ed algebra:

1) Sistema metrico decimale e altri sistemi più comuni. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso e di pressione.

2) Numeri complessi e relative quattro operazioni fondamentali con tali numeri.

3) Proporzionalità fra le grandezze; regola del tre semplice e del tre composto.

4) Nozioni fondamentali di algebra. Monomi e polinomi, operazioni relative. Binomio di Newton.

5) Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di 1° grado ad una incognita.

6) Sistemi di equazioni di 1° grado; problemi relativi.

7) Equazioni di 2° grado o ad esso riducibili. Problemi relativi.

8) Sistemi di equazioni di grado superiore al primo: problemi relativi.

9) Progressioni aritmetiche e geometriche: problemi relativi. Logaritmi neperiani e decimali: proprietà, impiego delle tavole; conversione da uno all'altro sistema.

10) Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione delle funzioni. Equazioni della retta e della curva di 2° grado (circonferenza, elisse, iperbole, parabola).

11) Interpolazione. Principio fondamentale. Differenze successive: interpolazione in tavole a semplice e a doppia entrata.

12) Regolo logaritmico: suo uso. Macchine calcolatrici.

Geometria piana:

1) Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele; proprietà e teoremi principali.

2) Misura degli angoli (gradi sessagesimali, centesimali, sessadecimali, misura in radianti e in millesimi) relativi problemi. Misura delle rette.

3) Triangoli: proprietà principali (altezze, mediane, circoli inscritti e circoscritti) casi di eguaglianza.

4) Circonferenza. Proprietà. Posizione relativa di rette e di circonferenze. Angoli al centro e inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili, poligoni regolari.

5) Teoremi di Pitagora e di Talete. Similitudine di figure piane. Proporzioni fra grandezze.
6) Elisse, iperbole e parabola. Definizione, tracciamento, proprietà fondamentali.
7) Aree delle figure piane. Misure relative al circolo e alle sue parti.
8) Integrazione grafica dell'area delle figure piane.

Geometria solida:

1) Rette e piani nello spazio. Angoli diedri e loro misura.
2) Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, parallelepipedo e piramide.
3) Nozioni sul cono, cilindro e sfera.
4) Solidi di rivoluzione: paraboloide, elissoide, iperboloide; ogiva.
5) Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
6) Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria:

1) Funzioni trigonometriche. Definizioni. Relazioni fra di esse. Identità ed equazioni trigonometriche nei casi più semplici.
2) Tavole trigonometriche. Loro costruzione. Tavole logaritmico-trigonometriche. Loro uso.
3) Trigonometria piana. Relazioni fondamentali. Risoluzione di triangoli rettangoli ed obliquangoli. Problemi.
4) Trigonometria sferica. Relazioni fondamentali. Risoluzione di triangoli rettangoli ed obliquangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni fondamentali. Proiezioni ortogonali. Problemi riguardanti punti, rette, piani, sviluppi e intersezioni di solidi regolari.

MATERIA N. 3.

Disegno.

Prova grafica. Eseguire dal vero a matita in scala assegnata dalla Commissione il disegno di un organo di macchina.
La prova grafica sarà ripartita in due giornate.
Nella prima giornata il candidato dovrà eseguire a mano libera ed a matita lo schizzo quotato dell'oggetto.
Nella seconda giornata, con la sola scorta dello schizzo eseguito il giorno precedente, il candidato dovrà eseguire a matita, con l'ausilio di squadre e compassi, il disegno costruttivo dell'oggetto.

MATERIA N. 4.

Fisica ed elementi di chimica.

Fisica:

Elementi di meccanica:

1) Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2) Forze, composizione delle forze. Coppie, composizione delle coppie.
3) Corpi solidi rigidi. Macchine semplici.
4) Gravità, centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato. Pendolo.
5) Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.
6) Moto circolare uniforme. Moto sinusoidale.
7) Momento statico e momento d'inerzia. Definizioni e calcoli nei casi più semplici.

Idrostatica:

8) Corpi liquidi. Pressione all'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

9) Corpi aeriformi. Pressione e sua misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe.
10) Resistenza dell'aria al moto dei corpi. Trattamento elementare del problema.

Ottica:

11) Luce e sua propagazione, intensità della luce e sua misura.
12) Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi. Cenni di spettroscopia.

Acustica:

13) Definizioni fondamentali. Velocità del suono: sua misura e cause che la modificano.

Elettricità:

14) Definizioni fondamentali
15) Elettrostatica.
16) Elettrodinamica.
17) Correnti continue ed alternate. Definizioni e formule principali.
18) Pile. Accumulatori.
19) Macchine eltttriche a corrente continua ed alternata.
20) Principali strumenti di misura.

Meteorologia:

21) Temperatura: mezzi di misura.
22) Pressione atmosferica: mezzi di misura.
23) Unità atmosferica: mezzi di misura.
24) Densità dell'aria: formule relative.
25) Fenomeni atmosferici.
26) Il vento: sua misura, sua variabilità con la quota.

Elementi di chimica:

1) Cenni sui vari fenomeni naturali.
2) Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3) Pesi atomici e pesi molecolari.
4) Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5) Ossigeno e azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6) Ozono e acqua ossigenata.
7) Cloro e acido cloridrico.
8) Zolfo e idrogeno solforato. Acido solforoso e solforico.
9) Ammoniaca, acidi nitroso e nitrico.
10) Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11) Carbonio e salicio e loro composti ossigenati.
12) Generalità sui metalli e sulle leghe.
13) Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14) Ossidi, idrati e sali notevoli.

MATERIA N. 5.

Nozioni speciali.

SPECIALITÀ ELETTROMECCANICI

1) Principali materiali impiegati nella costruzione delle macchine. Loro caratteri. Cenni sommari sutta provenienza e sui processi per ricavare dal minerale i principali metalli usati per la costruzione delle macchine.
Cenni sulla metallurgia del ferro, della ghisa e dell'acciaio. Acciai comuni. Acciai speciali. Acciai rapidi. Acciai inossidabili. Tempera Cementazione. Leghe metalliche più usate. Loro caratteri e applicazioni.
2) Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Flessione. Compressione. Trazione. Torsione. Solidi caricati di punta. Molle e piastre. Momenti di inerzia e momenti resistenti. Applicazione di calcoli per casi semplici. Prove meccaniche di materiali. Limite di elasticità. Carichi di sicurezza e di rottura. Resilienza. Durezza. Principali macchine per prove di metalli.
3) Nozioni particolareggiate sulle principali macchine operatrici impiegate per la lavorazione dei metalli e del legno. Torni. Fresatrici. Pialle. Limatrici. Trapani. Alesatrici. Barenatrici, Rettifiche, ecc. Cenni sutte trasmissioni di movimento delle macchine operatrici e norme per la relativa condotta e conservazione.
4) Nozioni particolareggiate sulla esecuzione pratica delle lavorazioni in officina. Procedimento di costruzione degli organi di macchine con ausilio delle macchine utensili e degli altri comuni mezzi di lavoro. Organizzazione delle lavorazioni in officina in base ai dati ed agli elementi contenuti nei disegni di costruzione. Tracciamento delle parti da costruire. Piano di tracciamento, utensili ed attrezzi relativi Strumenti usati per misurazioni e controllo durante le lavorazioni ed il montaggio delle macchine. Strumenti di misura a divisione decimale e centesimale. Regole e dati pratici per la compilazione dei preventivi.
5) Organi delle macchine. Bulloni e viti. Vari sistemi di filettature. Resistenza dei bulloni. Effetti delle vibrazioni sui collegamenti a viti e bulloni. Sistemi per assicurare il serraggio delle viti e bulloni di organi soggetti a scosse e vibrazioni. Collegamenti degli organi e delle macchine. Collegamenti a chiavetta. Coppiglie. Biette. Giunti fissi. Accoppiatoi per alberi. Giunti mobili. Innesti a dente, a frizione; elettromeccanici. Giunto di Cardano, di Holdan, a snodo, a bicchiere. Alberi di trasmissione. Supporti. Cuscinetti a bronzine, a sfere, portanti e di spinta Attrito di perni. Lubrificazione. Ruote dentate. Generalità. Vari tipi di dentature. Profili. Tracciatura pratica di ruote a denti epicicloidali di assortimento. Diametro primitivo. Passo. Modulo. Sforzo periferico di una ruota dentata. Problemi semplici relativi. Ruote dentate a denti elicoidali e viti senza fine. Ruote coniche. Ingranaggi silenziosi.

Costruzione degli ingranaggi. Fresatrici universali. Macchine speciali per la costruzione delle ruote dentate.

Raggruppamento degli ingranaggi. Rapporti di trasformazione. Riduttori e moltiplicatori di velocità ad ingranaggi. Gruppo differenziale piano, cilindrico, conico.

6) Apparecchi di sollevamento. Paranco differenziale; a vite elicoidale, ad ingranaggio. Grue a colonna, a ponte. Martinetti a vite, idraulici. Argano. Verricello. Piano inclinato.

7) Nozioni di fonderia. Modelli. Formatura e staffatura. Forni di fusione. Cubilotti. Forni a riverbero; a crogiolo, elettrici. Cenni sulle terre da fonderia. Finitura dei getti.

8) Ferri laminati e profilati. Chiodature. Ribattiture. Calatafaggio. Utensili pneumatici. Martello a scalpello pneumatico. Trapano pneumatico. Schema generale di piccolo impianto per azionare utensili pneumatici. Saldatura ossiacetilenica ed elettrica.

9) Corrente continua e corrente alternata: principi e leggi fondamentali.

Macchine elettriche a corrente continua ed a corrente alternata. Schemi e particolari costruttivi.

Trasformatori statici e trasformatori rotanti.

Pile. Accumulatori. Valvole. Interruttori. Teleruttori. Quadri di distribuzione.

Principali strumenti elettrici di misura. Regolatori di tensione.

Elettromagneti. Materiali isolanti. Scelta di conduttori e calcoli relativi alle condutture. Cavi armati.

10) Cognizioni particolareggiate sulla organizzazione delle officine elettromeccaniche. Principali norme per prevenire gli infortuni sul lavoro. Norme per pronto soccorso in caso di infortunio.

Specialità artiglieri

1) Principali materiali impiegati nella costruzione delle macchine. Loro caratteri. Cenni sommari sulla provenienza e sui processi per ricavare dal minerale i principali metalli usati per la costruzione delle macchine.

Cenni sulla metallurgia del ferro, della ghisa e dell'acciaio. acciai comuni. Acciai speciali. Acciai rapidi. Acciai inossidabili. Tempera. Cementazione. Leghe metalliche più usate. Loro caratteri e applicazioni.

2) Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Flessione. Compressione. Trazione. Torsione. Solidi caricati di punta. Molle e piastre. Momenti di inerzia e momenti resistenti. Applicazione di calcoli per casi semplici. Prove meccaniche di materiali. Limiti di elasticità. Carichi di sicurezza e di rottura. Resilienza. Durezza. Principali macchine per prove di metalli.

3) Nozioni particolareggiate sulle principali macchine operatrici impiegate per la lavorazione dei metalli e del legno. Torni. Fresatrici. Pialle. Limatrici. Trapani. Alesatrici. Barenatrici. Rettifiche, ecc. Cenni sulle trasmissioni di movimento delle macchine operatrici e norme per la relativa condotta e conservazione.

4) Nozioni particolareggiate sulla esecuzione pratica delle lavorazioni in officina. Procedimento di costruzione degli organi di macchine con ausilio delle macchine utensili e degli altri comuni mezzi di lavoro. Organizzazione delle lavorazioni in officina in base ai dati ed agli elementi contenuti nei disegni di costruzione. Tracciamento delle parti da costruire. Piano di tracciamento, utensili ed attrezzi relativi. Strumenti usati per misurazioni e controllo durante le lavorazioni meccaniche ed il montaggio delle macchine. Strumenti di misura e divisione decimale e centesimale. Regole e dati pratici per la compilazione dei preventivi.

5) Organi delle macchine. Bulloni e viti. Vari sistemi di filettature. Resistenza dei bulloni. Effetti delle vibrazioni sui collegamenti a viti e bulloni. Sistemi per assicurare il serraggio delle viti a bulloni di organi soggetti a scosse e vibrazioni. Collegamenti degli organi e delle macchine. Collegamenti a chiavetta. Coppiglie. Biette. Giunti fissi. Accoppiatoi per alberi. Giunti mobili. Innesti a dente, a frizione; elettromeccanici. Giunto di Cardano, di Holdan, a snodo, a bicchiere. Alberi di trasmissione. Supporti. Cuscinetti a bronzine, a sfere, portanti e di spinta. Attrito di perni. Lubrificazione. Ruote dentate. Generalità. Vari tipi di dentature. Profili. Tracciatura pratica di ruote a denti epicicloidali di assortimento. Diametro primitivo. Passo. Modulo. Sforzo periferico di una ruota dentata. Problemi semplici relativi. Ruote dentate a denti elicoidali e viti senza fine. Ruote coniche. Ingranaggi silenziosi. Costruzione degli ingranaggi. Fresatrici universali. Macchine speciali per la costruzione delle ruote dentate.

Raggruppamento degli ingranaggi. Rapporti di trasformazione. Riduttori e moltiplicatori di velocità ad ingranaggi. Gruppo differenziale piano, cilindrico, conico.

6) Apparecchi di sollevamento. Paranco differenziale; a vite elicoidale, ad ingranaggio. Grue a colonna, a ponte. Martinetti a vite, idraulici. Argano. Verricello. Piano inclinato.

7) Nozioni di fonderia. Modelli. Formatura e staffatura. Forni di fusione. Cubilotti. Forni a riverbero, a crogiolo, elettrici. Cenni sulle terre da fonderia. Finitura dei getti.

8) Ferri laminati e profilati. Chiodature. Ribattiture. Calatafaggio. Utensili pneumatici. Martello a scalpello pneumatico. Trapano pneumatico. Schema generale di piccolo impianto per azionare utensili pneumatici. Saldatura ossiacetilenica ed elettrica.

9) Principi sui quali si basano le macchine idrauliche. Compressori idraulici. Presse idrauliche. Accumulatori idraulici. Motori idraulici. Impianti idraulici ed accessori relativi.

10) Cognizioni sull'organizzazione di officine meccaniche. Principali norme per prevenire gli infortuni sul lavoro. Norme di pronto soccorso in caso di infortunio.

11) Cenni sui motori elettrici a corrente continua ed alternata impiegati per il funzionamento dei macchinari di un'officina meccanica. Reostati. Interruttori. Valvole. Principali strumenti elettrici di misura. Pile ed accumulatori elettrici.

Specialità siluristi

1) Principali materiali impiegati nella costruzione delle macchine. Loro caratteri. Cenni sommari sulla provenienza e sui processi per ricavare dal minerale i principali metalli usati per la costruzione delle macchine.

Cenni sulla metallurgia del ferro, della ghisa e dell'acciaio. Acciai comuni. Acciai speciali. Acciai rapidi. Acciai inossidabili. Tempera. Cementazione. Leghe metalliche più usate. Loro caratteri e applicazioni.

2) Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Flessione. Compressione. Trazione. Torsione. Solidi caricati di punta. Molle e piastre. Momenti di inerzia e momenti resistenti. Applicazione di calcoli per casi semplici. Prove meccaniche di materiali. Limite di elasticità. Carichi di sicurezza e di rottura. Resilienza. Durezza. Principali macchine per prove di metalli.

3) Nozioni particolareggiate sulle principali macchine operatrici impiegate per la lavorazione dei metalli e del legno. Torni. Fresatrici. Pialle. Limatrici. Trapani. Alesatrici. Barenatrici. Rettifiche, ecc. Cenni sulle trasmissioni di movimento delle macchine operatrici e norme per la relativa condotta e conservazione.

4) Nozioni particolareggiate sulla esecuzione pratica delle lavorazioni in officina. Procedimento di costruzione degli organi di macchine con l'ausilio delle macchine utensili e degli altri comuni mezzi di lavoro. Organizzazione delle lavorazioni in officina in base ai dati ed agli elementi contenuti nei disegni di costruzione. Tracciamento delle parti da costruire. Piano di tracciamento, utensili ed attrezzi relativi. Strumenti usati per misurazioni e controllo durante le lavorazioni ed il montaggio delle macchine. Strumenti di misura a divisione decimale e centesimale. Regole e dati per la compilazione dei preventivi.

5) Organi delle macchine. Bulloni e viti. Vari sistemi di filettature. Resistenza dei bulloni. Effetti delle vibrazioni sui collegamenti a viti e bulloni. Sistemi per assicurare il serraggio delle viti e bulloni di organi soggetti a scosse e vibrazioni. Collegamenti degli organi delle macchine. Collegamenti a chiavetta. Coppiglie. Biette. Giunti fissi. Accoppiatoi per alberi. Giunti mobili. Innesti a dente, a frizione, elettromeccanici. Giunto di Cardano, di Holdan, a snodo, a bicchiere. Alberi di trasmissione. Supporti. Cuscinetti a bronzine, a sfere, portanti e di spinta. Attrito di perni. Lubrificazione. Ruote dentate. Generalità. Vari tipi di dentature. Profili. Tracciatura pratica di ruote a denti epicicloidali di assortimento. Diametro primitivo. Passo. Modulo. Sforzo periferico di una ruota dentata. Problemi semplici relativi. Ruote dentate a denti elicoidali e viti senza fine. Ruote coniche. Ingranaggi silenziosi. Costruzione degli ingranaggi. Fresatrici universali. Macchine speciali per la costruzione delle ruote dentate.

Raggruppamento degli ingranaggi. Rapporti di trasformazione. Riduttori e moltiplicatori di velocità agli ingranaggi. Gruppo differenziale piano, cilindrico, conico.

6) Apparecchi di sollevamento. Paranco differenziale, a vite elicoidale, ad ingranaggio. Grue a colonna, a ponte. Martinetti a vite, idraulici. Argano. Verricello. Piano inclinato.

7) Nozioni di fonderia. Modelli. Formatura e staffatura. Forni di fusione. Cubilotti. Forni a riverbero, a crogiolo, elettrici. Cenni sulle terre da fonderia. Finitura dei getti.

8) Ferri laminati e profilati. Chiodature. Ribattiture. Calatafaggio. Utensili pneumatici. Martello a scalpello pneumatico. Trapano pneumatico. Schema generale di piccolo impianto per azionare utensili pneumatici. Saldatura ossiacetilenica ed elettrica.

9) Principi sui quali si basano i compressori d'aria e le macchine ad aria compressa.

10) Generalità sui siluri e cenni sulle verifiche in officina delle varie parti del siluro. Pressatura. Assetto.

11) Cenni sui motori elettrici a corrente continua e alternata impiegati per il funzionamento dei macchinari di un'officina meccanica. Reostati. Interruttori. Valvole. Principali strumenti di misura elettrici. Pile ed accumulatori elettrici.

12) Cognizioni sulla organizzazione delle officine meccaniche. Principali norme per prevenire gli infortuni. Norme di pronto soccorso in caso di infortuni.

SPECIALITÀ ATTREZZATORI.

Nozioni sulle qualità dei cordami, sulla loro resistenza e sulle prove alle quali vengono sottoposti. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Nozioni ragionate sui vari sistemi di alberatura, attrezzatura, e velatura delle Regie navi di ogni classe e dei palischermi, e sulle parti principali ed accessorie dell'attrezzatura. Nozioni ragionate sui servizi marinareschi nelle Regie navi armate e sulle disposizioni necessarie per essi e specialmente per quello degli ormeggi e dei palischermi. Regole per le visite dei padiglioni sulle Regie navi. Nozioni ragionate sulle manovre di forza e sull'impiego degli attrezzi marinareschi di ogni specie. Nozioni ragionate sui lavori di attrezzatura relative alla formazione di invasature ed alle operazioni di varo e di alaggio. Nozioni ragionate sulle condizioni di ormeggiamento delle navi nei porti o nelle darsene, o sulle operazioni marinaresche pei movimenti di grosse navi nelle darsene, nei bacini di carenaggio, ecc.

SPECIALITÀ ELETTRICISTI.

1) Nozioni sui materiali impiegati negli impianti elettrici e norme per la messa in opera.
2) Norme pratiche per i collaudi per le specificazioni dei materiali per la compilazione dei preventivi.
3) Cenni sui motori a vapore e a combustione interna da accoppiarsi ai generatori elettrici.
4) Macchine semplici (viti, ruote dentate, paranchi, ecc.).
5) Azioni deformanti (trazione, compressione, taglio, flessione, torsione). Nozioni sulla resistenza dei materiali. Applicazione di calcolo per casi semplici di parti di macchine.
6) Corrente elettrica. Potenziale, Forza elettromotrice. Circuito elettrico. Corrente continua e alternata.
7) Conduttori e isolanti. Resistenza. Legge di Ohm. Circuiti derivati. Principi di Kirckoff. Applicazioni.
8) Lavoro e potenza della corrente. Legge di Joule. Applicazioni.
9) Cariche elettrostatiche. Elettricità atmosferica. Capacità. Condensatori e loro collegamenti.
10) Elettrolisi. Leggi elettrochimiche. Pile e accumulatori.
11) Trattamento dei vari tipi di accumulatori. Magneti naturali e artificiali. Magnetismo terrestre. Campo e circuito magnetico. Permeabilità e induzione magnetica.
12) Campo magnetico prodotto dalla corrente. Riluttanza, saturazione, isteresi magnetica. Azioni fra correnti e fra correnti e campi magnetici.
13) Induzione elettromagnetica e sue leggi. Coefficiente di autoinduzione e induzione mutua. Correnti parassite o di Foucault.
14) Generalità sulle correnti alternate. Fase. Valori istantaneo, medio, efficace. Azione delle capacità della induttanza e della resistenza dei circuiti a corrente alternata. Correnti polifasi. Aggruppamento a stella e a triangolo. Campo magnetico rotante.
15) Generalità sui generatori a corrente continua. Commutazione. Reazione dell'indotto. Poli ausiliari e circuiti compensatori. Forza elettromotrice indotta e forza controelettromotrice. Potenza, rendimento e perdita delle dinamo. Vari tipi e loro proprietà.
16) Reversibilità delle dinamo. Velocità. Potenza, rendimento e coppia motrice, vari tipi di motori e loro proprietà. Avviamento, inversione, frenatura, regolazione della velocità.
17) Generalità sugli alternatori. Alternatori polifasi. Accoppiamento e messa in fase degli alternatori.
18) Generalità sui motori a corrente alternata. Motori sincroni e asincroni. Loro proprietà. Cenni sui motori a velocità variabile.
19) Generalità sui trasformatori. Trasformatori statici e rotanti. Convertitori.
20) Cognizioni sulla organizzazione delle officine elettromeccaniche. Principali norme per prevenire gli infortuni sul lavoro. Norme di pronto soccorso in caso di infortunio.
21) Nozioni particolareggiate sulla esecuzione pratica delle lavorazioni in officina. Procedimento per la costruzione degli organi elettrici e meccanici con l'ausilio delle macchine utensili e degli altri comuni mezzi di lavoro. Organizzazione delle lavorazioni in officina in base ai dati ed agli elementi contenuti nei disegni costruttivi e negli schemi elettrici.

SPECIALITÀ ARTIFICIERI.

1) Principali materiali impiegati nella costruzione delle macchine. Loro caratteri. Cenni sommari sulla provenienza e sui processi per ricavare dal minerale i principali metalli usati per la costruzione delle macchine.

Cenni sulla metallurgia del ferro, della ghisa e dell'acciaio. Acciai comuni. Acciai speciali. Acciai rapidi. Acciai inossidabili. Tempera. Cementazione. Leghe metalliche più usate. Loro caratteri e applicazioni.
2) Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Flessione. Compressione. Trazione. Torsione Solidi caricati di punta. Molle e piastre. Momenti di inerzia e momenti resistenti. Applicazione di calcoli per casi semplici. Prove meccaniche di materiali. Limite di elasticità. Carichi di sicurezza e di rottura. Resilienza. Durezza. Principali macchine per prove di metalli.
3) Nozioni particolareggiate sulle principali macchine operatrici impiegate per la lavorazione dei metalli e del legno. Torni. Fresatrici. Pialle. Limatrici. Trapani. Alesatrici. Barenatrici. Rettifiche, ecc. Cenni sulle trasmissioni di movimento delle macchine operatrici e norme per la relativa condotta e conservazione.
4) Nozioni particolareggiate sulla esecuzione pratica delle lavorazioni in officina. Procedimento di costruzione degli organi di macchine con l'ausilio delle macchine utensili e degli altri comuni mezzi di lavoro. Organizzazione delle lavorazioni in officina in base ai dati ed agli elementi contenuti nei disegni di costruzione. Tracciamento delle parti da costruire. Piano di tracciamento, utensili ed attrezzi relativi. Strumenti usati per misurazioni e controllo durante le lavorazioni ed il montaggio delle macchine. Strumenti di misura a divisione decimale e centesimale. Regole e dati per la compilazione dei preventivi.
5) Apparecchi di sollevamento. Paranco differenziale, a vite elicoidale, ad ingranaggio. Grue a colonna, a ponte. Martinetti a vite, idraulici. Argano. Verricello. Piano inclinato.
6) Nozioni di fonderia. Modelli. Formatura e staffatura Forni di fusione. Cubilotti. Forni a riverbero, a crogiolo, elettrici. Cenni sulle terre da fonderia. Finitura di getti.
7) Conoscenza delle proprietà dei principali corpi semplici che occorrono nella fabbricazione degli esplosivi: ossigeno, azoto, idrogeno, zolfo, carbonio, potassio, fosforo, loro composti e derivati più in uso nella chimica degli esplosivi.
8) Nozioni di chimica organica con speciale riguardo ai corpi impiegati nella fabbricazione degli esplosivi; composti idrati del carbonio, alcool, cellulosa, vasellina, glicerina, oli, grassi.
9) Principi sui quali si basano le macchine idrauliche. Compressori idraulici. Presse idrauliche. Accumulatori idraulici. Motori idraulici. Impianti ed accessori relativi.
10) Cognizioni sull'organizzazione di officine meccaniche. Principali norme per prevenire gli infortuni sul lavoro. Norme di pronto soccorso in caso di infortunio.
11) Cenni sui motori elettrici a corrente continua ed alternata impiegati per il funzionamento dei macchinari di un'officina meccanica Reostati. Interruttori. Valvole. Principali strumenti elettrici. Pile ed accumulatori elettrici.

SPECIALITÀ CALCOLATORI DI BALIPEDIO.

1) Balistica esterna. Generalità. Definizioni.
2) Misure di velocità iniziale e residua. Coefficiente di forma.
3) Tavole di tiro. Metodi Siacci e Siacci Fasella (uso pratico delle formule e delle tavole).
4) Dizionario balistico francese: uso dei grafici. Traiettorie grafiche del Pelée de S. Maurice. Correzioni per il vento balistico.
5) Equazione della spoletta. Modo di ricavarla. Formule di perforazione. Tavole di efficacia. Derivazione; formule relative.
6) Calcoli per archi. Cenni del metodo H.G.M.
7) Balistica interna. Generalità. Definizioni. Misura delle pressioni.
8) Impiego pratico dei metodi e delle formule dello Charbonnier Sugot.
9) Tracciamento dei diagrammi di velocità e pressione con il metodo Pini e Heydenreich. Formule differenziali ed esponenziali.
10) Esplosivi regolamentari di lancio e di scoppio. Loro caratteristiche. Cariche e proietti regolamentari.
11) Nozioni di aerologia per quanto si riferisce alla balistica, misure al suolo e ad alta quota dei vari elementi con i vari sistemi.
12) Topografia: uso pratico dei tacheometri per osservazione di punti di caduta e di scoppio e per determinazione di pilastrini o capisaldi. Specchi inglesi. Fonotelemetri.
13) Dati sui tipi di artiglieria in servizio. Alzi di diverso tipo. Rigatura.
14) Terminologia tecnica francese e inglese per quanto si riferisce alla balistica interna ed esterna. Nozioni sul regolamento e sulle disposizioni in vigore per i balipedi (raccolta dei dati di tiro, specchi di tiro, distribuzione delle tavole di tiro e loro raccolte), foglio matricolare di cannoni ed affusti, registrazione dati meteorologici, norme di sicurezza relativa al tiro.

MATERIA N. 6.
Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

1) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.

2) Principi elementari sull'ordinamento corporativo dello Stato. Carta del lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. La Magistratura del lavoro. I reati collettivi di lavoro.

Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazioni degli operai.

3) Elementi di statistica.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE.

Il candidato ha facoltà di dare l'esame in una delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(4242)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso ad un posto di chimico aggiunto nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032;
Visto il R. decreto-leggo 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;
Vista la legge 14 giugno 1940, n. 1014;
Visto il R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII e la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7544-9-1.3.1. in data 28 maggio 1940-XVIII, con la quale il Ministero della Marina è stato autorizzato a bandire il concorso a 2 posti di chimico aggiunto nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali;
Considerato che, in applicazione del R. decreto 8 aprile 1939, n. 2241, uno dei posti sopraindicati sarà riservato agli aiuti e assistenti universitari e conferito con le modalità di cui al Regio decreto medesimo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a un posto di chimico aggiunto nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 10° gruppo *A* dell'ordinamento gerarchico. A mente del R. decreto 9 aprile 1931, n. 472, al personale dei chimici viene concesso anche un premio per maneggio di sostanze tossiche oltre all'eventuale indennità di capo laboratorio.

Al candidato giudicato idoneo, graduato immediatamente dopo il vincitore, potrà essere conferito il posto riservato agli aiuti ed assistenti universitari in applicazione del R. decreto 8 aprile 1939, n. 2241, di cui alle premesse, qualora rimanga scoperto.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica che siano iscritti al P.N.F. o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 6 del seguente art. 4 e, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 35, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero o che siano decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati ai termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 30 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per gli aspiranti che siano soci di diritto della Unione Fascista fra le famiglie numerose, ai sensi del R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alle lettere *b*) e *c*) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, anche per il servizio in colonia, che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della Marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sezione II), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) la lingua straniera nella quale intendono sostenere la prova d'esame di cui al n. 4 del programma allegato.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni belliche compiute in servizio non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. La iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Per i candidati iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, il certificato anzidetto dovrà essere ratificato dall'E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica dell'E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario;

I candidati ex combattenti non iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro eventuale nomina è in ogni caso subordinata all'accettazione della domanda stessa.

3) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli o coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma originale (o copia autentica di esso) di laurea in chimica, in chimica farmacia o chimica industriale, ovvero diploma di ingegnere chimico o di ingegnere industriale; non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7) certificato dal quale risulti che il concorrente ha sostenuto l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione;

8) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e in quelli di laurea;

9) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex-combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno presentare il certificato dell'esito di leva.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

10) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tale caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

11) certificato di matrimonio, per i candidati coniugati, dal quale risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 o 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto.

I candidati che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

12) tutti i titoli che il candidato riterrà di produrre per certificare la propria idoneità e abilità all'esercizio della professione di chimico.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I candidati che risiedono all'estero potranno produrre i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale, fermo l'obbligo di presentare in termine la domanda di ammissione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della Marina e sarà così composta:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o generale A.N.

Membri: un ufficiale superiore A.N., un professore di chimica di Regia università o della Reale Accademia navale; un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°; un funzionario del ruolo dei chimici delle Direzioni armi e armamenti navali;

Segretario: un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche, e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo a Livorno e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960, del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Prima di sottoporre i candidati alle prove di esame la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di presentare per certificare la propria idoneità e abilità nell'esercizio della professione in chimica.

All'uopo verrà assegnato un voto complessivo per ogni candidato da 0 a 5 che contribuirà a formare il punto finale nel modo indicato nel successivo art. 8.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti, ed aggiungendo a tale somma — rapportata in ventesimi — il punto eventualmente assegnato a ciascun candidato per i titoli di cui al precedente articolo.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, dal R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, nonchè dall'art. 12 della legge 14 giugno 1940, n. 104.

Art. 9.

Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbia dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 10° del gruppo *A*.

Se allo scadere del periodo di esperimento non sia ritenuto, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevole di conferma, sarà licenziato senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto all'assunto in servizio un assegno mensile nella misura di L. 916,97 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Se proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

I — Analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 3). Tempo concesso: ore 10 consecutive (compreso quello per la relazione scritta).

II — Analisi quantitativa comprendente almeno due determinazioni e relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 3). Tempo concesso: 3 giornate di 10 ore consecutive ciascuna (compreso quello per la relazione scritta).

La commissione esaminatrice preparerà tanti temi d'analisi per quanti saranno i candidati che si presenteranno alle singole prove.

Ciascun candidato estrarrà a sorte il tema da doversi svolgere.

Durante le prove pratiche sarà ammessa la consultazione di quei trattati che la Commissione crederà di consentire.

III — Svolgimento scritto di un tema riguardante uno dei seguenti argomenti di chimica tecnologica (coefficiente 3). Tempo concesso: n. 8 ore consecutive.

1. — Idrogeno - Ossigeno - Preparazione e impieghi industriali.
2. — Cloro - Acido cloridrico - Ipocloriti, clorati e perclorati.
3. — Solfo - Acido solforico - Oleum.
4. — Acido nitrico e nitrati - Cenni sulla fabbricazione ed analisi della polvere nera.
5. — Ammoniaca e sali di ammonio più in uso.
6. — Carbonio - Sue varietà più in uso come combustibile - Saggi analitici più importanti - Impieghi industriali.
7. — Potassio e sodio - Loro idrati, carbonati e cloruri.
8. — Zinco e rame - Leghe e sali più importanti.
9. — Piombo, stagno ed antimonio - Leghe e composti più importanti.
10. — Alluminio e suoi composti più importanti.
11. — Ferro - Ghisa - Acciai e leghe ferro metalliche - Cenni sulla analisi chimica e micrografica degli acciai.
12 — Petrolio - Benzina - Olii lubrificanti minerali - Vasellina e paraffina - Cenni sulle proprietà e sull'analisi dei lubrificanti in genere.
13. — Olii e grassi - Loro principali caratteristiche - Analisi - Cenni sugli olii di lino, di oliva e di zampa di bue - Cenni sulla glicerina, sui saponi e relativa preparazione industriale.
14. — Nitroglicerina - Nitrocellulosa - Cenni sulle dinamiti e sulle polveri infumi.
15. — Benzolo - Toluolo - Fenolo - Nitroderivati più importanti.
16. — Vernici - Pitture ad olio comuni ed a smalto - Cenni sulle resine più importanti e sull'essenza di trementina e relativi surrogati. Colori minerali più importanti in uso nell'industria delle pitture.
17. — Aggressivi chimici di guerra - Cenni sulla preparazione ed impiego - Fosgene - Cloropicrina - Arsine - Iprite - Protezione individuale e collettiva dagli aggressivi chimici.
18. — Sostanze fumogene - Cenni sulla preparazione ed impiego - Fosforo Nafta - Cloridrina solforica - Miscele Berger - Cloruri metalli fumogeni.

Per la prova scritta il tema sarà comune a tutti i candidati.

IV — Prova scritta di traduzione in italiano di qualche brano di chimica tecnologica dal francese nonchè dal tedesco oppure dall'inglese, a scelta dell'aspirante (coefficiente 2).

V — Prova orale:

a) Discussione delle prove pratiche e scritte di cui ai numeri precedenti (coefficiente 3);

b) Nozioni amministrative, corporative e di statistica (coefficiente 1):

1) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.

2) Principi elementari sull'ordinamento corporativo dello Stato. Carta del lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. La Magistratura del lavoro.

Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazioni degli operai.

3) Elementi di statistica.

(4243) p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per l'arruolamento di n. 200 allievi militi della Milizia nazionale portuaria

Art. 1.

E' aperto un arruolamento per n. 200 allievi militi della Milizia nazionale portuaria.

Art. 2.

Possono aspirare all'arruolamento i cittadini di razza italiana iscritti al P.N.F. od alla G.I.L. che oltre a possedere la necessaria attitudine fisica:

a) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano oltrepassato il 25° alla data d'inizio del corso. Non siano alla stessa data in servizio nel Regio esercito, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, e nelle altre Forze armate, nè iscritti nelle leve di mare dell'anno in corso;

b) posseggano il titolo minimo di studio espressamente indicato nell'art. 4 del presente bando;

c) risultino di buona condotta e di ottimi precedenti politici e morali;

d) contraggano all'atto dell'arruolamento, la ferma di anni tre.

Art. 3.

Gli aspiranti all'arruolamento dovranno far pervenire, non oltre il 15 gennaio 1941-XIX la domanda di ammissione all'arruolamento in carta bollata da L. 6 (anche in caso di povertà del concorrente) indirizzandola alla Scuola della Milizia nazionale portuaria - Sabaudia (prov. Littoria).

Gli aspiranti iscritti alla M. V. S. N. dovranno trasmettere la domanda corredata dai documenti di cui al successivo articolo, tramite la legione di appartenenza.

Nella domanda dovrà essere indicato, in calce e sotto la firma, in modo chiaramente leggibile, il domicilio esatto del concorrente (comune, provincia, via e numero dell'abitazione).

Il concorrente che cambi eventualmente domicilio dopo l'inoltro della domanda e prima di essere chiamato, deve d'urgenza notificare l'avvenuto cambiamento al Comando della Scuola.

Art. 4.

Documenti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'atto di nascita;

b) certificato generale del Casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda;

c) certificato di cittadinanza italiana, oppure atto di notorietà rilasciato dal capo del Comune su dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano;

d) attestazione di buona condotta morale e politica di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda, rilasciata dal capo del Comune in cui il giovane è domiciliato ovvero dai capi dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, vidimata per conferma dal Prefetto;

e) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando attestante la iscrizione al P.N.F. od alla G.I.L. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla Federazione fascista che ha giurisdizione sul Comune di residenza dell'aspirante; per gli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, comprovata da certificato, redatto su carta legale, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, è firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero;

f) certificato di stato libero, ovvero atto di notorietà rilasciato dal capo del Comune del luogo di domicilio del giovane, su dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale consti che l'aspirante non è ammogliato nè vedovo con prole;

g) certificato di iscrizione sulle liste di leva o certificato dell'esito di leva comprovante l'idoneità al servizio militare per coloro che, avendo superato gli anni 21, non abbiano ancora prestato il servizio militare stesso;

h) foglio matricolare del servizio militare (nel caso che l'aspirante abbia già prestato servizio militare) dal quale risulti anche che l'aspirante non abbia lasciato il Regio esercito, la Regia marina, la Regia guardia di finanza, la M.V.S.N. o la Regia aeronautica, per espulsione, per negata rafferma o per riforma;

i) dichiarazione di accettazione della ferma di anni 3 con decorrenza dal giorno dell'ammissione alla Scuola della Milizia nazionale portuaria;

l) certificato medico rilasciato da un sanitario del Comune di residenza e vidimato dal capo del Comune che attesti la presunta idoneità fisica dell'aspirante allo speciale servizio di vigilanza portuaria e che l'aspirante stesso sia di statura non inferiore a m. 1,75;

m) titolo di studio non inferiore alla licenza elementare (quinta classe);

n) una fotografia formato 6×9 firmata e debitamente legalizzata;

o) atto di assenso paterno o tutorio (solo per gli aspiranti minorenni).

Tutti i documenti indicati nel presente art. 4 devono essere in carta legale e muniti delle prescritte legalizzazioni.

Possono essere presentati in carta semplice (sempre ad eccezione della domanda), soltanto in caso di povertà dell'aspirante, provata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In questo ultimo caso il concorrente dovrà allegare il certificato di povertà.

Art. 5.

Non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande che giungessero non complete di tutti i documenti prescritti o posteriormente al termine di tempo stabilito dall'art. 3, e neppure quelle domande che non fosse stato possibile completare delle prescritte informazioni, o che fossero comunque in contrasto con le norme e con le modalità stabilite dal presente bando.

Indipendentemente dalla regolarità della domanda, il Comando della Milizia nazionale portuaria si riserva di escludere dal concorso con giudizio insindacabile e senza essere tenuto a specificare i motivi, quegli aspiranti la cui ammissione alla Milizia nazionale portuaria possa comunque risultare non desiderabile.

Coloro che dopo la presentazione della domanda intendessero rinunziare al concorso dovranno far pervenire alla Scuola della Milizia nazionale portuaria regolare istanza di rinuncia, da compilarsi in carta da bollo da L. 6, debitamente firmata ed autenticata dal capo del Comune.

I documenti presentati dagli aspiranti esclusi dall'arruolamento e quelli dei rinunciatari saranno restituiti agli interessati.

Art. 6.

Visita medica.

Gli aspiranti ammessi al concorso, saranno chiamati a presentarsi alla Scuola della Milizia nazionale portuaria in Sabaudia (Littoria), per essere sottoposti a visita medica.

Il giudizio della commissione delegata a presiedere alla visita medica, il quale verte principalmente sulla speciale attitudine fisica che gli aspiranti debbono avere per il particolare servizio portuario, è definitivo ed insindacabile.

La visita medica avrà luogo nei giorni che verranno comunicati ai singoli concorrenti.

La chiamata sarà effettuata dal Comando della Scuola a mezzo di lettera cui sarà allegato lo scontrino per il viaggio a tariffa militare in terza classe.

Gli aspiranti potranno usufruire esclusivamente di tale riduzione sulle linee ferroviarie e tramvierie o di navigazione che ammettono la tariffa militare, per il viaggio dalla stazione o dal porto più vicino alla loro residenza alla sede della Scuola della Milizia nazionale portuaria - Sabaudia.

Le spese di viaggio sono a carico degli aspiranti allievi militi.

Art. 7.

Ammissione all'arruolamento - Titoli preferenziali.

Il Comando della Milizia nazionale portuaria esaminati i risultati della visita medica formerà fra i concorrenti riconosciuti idonei, una graduatoria; i primi 200 di tale graduatoria saranno ammessi a frequentare il corso.

Nella formazione della graduatoria verranno preferiti:

a) i più robusti, i più alti e gli aspiranti di migliore prestanza militare;

b) quelli in possesso di maggior titolo di studio o con conoscenza di lingue estere;

c) i più giovani di età;

d) gli insigniti di medaglie al valore o in possesso di benemerenze fasciste;

e) gli orfani di guerra e della Rivoluzione, i figli di mutilati di guerra o per causa fascista e di squadristi;

f) i reduci della campagna italo-etiopica, della Spagna e di Albania.

I vincitori del concorso verranno invitati a presentarsi alla Scuola sita in Sabaudia (provincia di Littoria) il mattino del 1° aprile 1941-XIX. A tale scopo il Comando della Scuola invierà loro apposita lettera contenente il foglio di viaggio e lo scontrino per il viaggio a tariffa militare di terza classe.

Le spese di viaggio dal Comune di residenza alla sede della Scuola verranno rimborsate e verrà inoltre corrisposta la prevista indennità giornaliera per i giorni di viaggio.

Detti rimborsi ed indennità verranno corrisposti a presentazione del certificato di viaggio munito del visto partire dal Comune di residenza.

Nessun anticipo, per nessun motivo, sarà concesso sulle spese

Coloro che non si presenteranno il giorno ed ora stabilita perderanno il diritto all'arruolamento.

Art. 8.

Corso.

Il corso allievi militi ha la durata di mesi tre a cominciare dal 1° aprile 1941-XIX.

Gli allievi militi portuari debbono seguire il corso e superare gli esami nelle seguenti materie: Italiano - Cultura fascista - Aritmetica - Nozioni di storia e geografia - Nozioni Codice marina mercantile - Codice penale, di procedura penale, leggi di P. S. ed elementi di polizia militare - Lingue estere - Istruzione militare teorico pratica - Elementi pratici di agricoltura.

Alla fine del corso gli allievi saranno sottoposti ad esami scritti ed orali e coloro che avranno riportato l'idoneità in ciascuna prova di esame e nell'attitudine al servizio portuario e gli otto decimi nella condotta, conseguiranno la nomina definitiva a milite portuario.

Gli allievi sono soggetti, per quanto riguarda la disciplina, al regolamento disciplinare della Milizia nazionale portuaria ed a quello speciale della Scuola.

Art. 9.

Computo del servizio agli effetti degli obblighi di leva.

Il servizio prestato nella Milizia nazionale portuaria è computato agli effetti degli obblighi di leva, tuttavia coloro che interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano all'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia nazionale portuaria.

Art. 10.

Trattamento economico degli appartenenti alla Milizia nazionale portuaria. - Premi di rafferma.

Ai militi portuari sono corrisposti i seguenti assegni netti giornalieri:

Paga giornaliera e supplemento	L. 11,93
Indennità Milizia nazionale portuaria . .	» 2,70
Indennità caro viveri	» 0,40

Ai militi che si riaffermano competono:

Al termine della 1ª rafferma (anni 6)	L. 3.000
» 2ª rafferma (anni 9)	» 2.000
» 3ª rafferma (anni 12)	» 1.000

salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Le spese di vitto, biancheria, bucato, riparazioni calzature e vestiario sono a carico dei militi. Per ognuno di essi è tenuto un conto individuale vestiario, che sarà dotato, una volta tanto, all'atto dell'apertura, di L. 100, a spese della Amministrazione.

Art. 11.

Trattamento di quiescenza.

Il personale della Milizia nazionale portuaria gode del medesimo trattamento di quiescenza in vigore per i pari grado dell'Arma dei Carabinieri Reali.

Roma, addì 1° novembre 1940-XIX

Il console generale comandante: GIUSEPPE VISCONTI

(4309)

REGIA PREFETTURA DI BOLZANO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti i propri decreti n. 24761-*bis* Sanità del 14 agosto 1940, numero 27473 Sanità del 31 agosto n. 29620, del 16 settembre e n. 32163 dell'11 ottobre 1940, con i quali sono state conferite le sedi alle ostetriche vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938;

Viste le rinuncie da parte delle ostetriche Soldà Aurora, Trombetta Mimosa, Masorgo Ada, Poggi Norma, Milanese Maria, Martintoni Ida, Voltolini Carlotta, rispettivamente per le sedi Senales, S. Genesio, Terento, Castelbello-Ciardes, Sesto Pusteria, S. Andrea in Monte, Falzes;

Viste le domande singole delle concorrenti con le richieste in ordine preferenziale;

Visto l'art. 24 del R. decreto 11 marzo 1935 che approva il regolamento per i concorsi ai posti di sanitari dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti n. 24761-*bis*, n. 24743, n. 29620 e n. 32163 Sanità dell'11 ottobre 1940, sono state disposte le seguenti variazioni nell'assegnazione delle sedi alle ostetriche vincitrici del concorso di cui alla premessa:

1) Leardini Toccoli Vittoria assegnata alla condotta di S. Genesio;

2) Guerrini Nelda assegnata alla condotta di Sesto Pusteria;

3) Zanovello Maino Caterina assegnata alla condotta di Fiè;

4) Isalberti Andreina assegnata alla condotta di Nova Ponente;

5) Scarpa Iolanda assegnata alla condotta di Chiusa (3ª condotta);

6) Rafucci Giuseppina assegnata alla condotta di Castelbello-Ciardes;

7) Dini Dina assegnata alla condotta di Terento;

8) Ottaviani Irma assegnata alla condotta di Senales;

9) Grimandi Ines assegnata alla condotta di S. Andrea in Monte;

10) Sonato Pospisck Laura assegnata alla condotta di Falzes.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bolzano, addì 28 ottobre 1940-XVIII

Il prefetto: PODESTÀ

(4267)

REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il precedente decreto n. 28478 del 14 settembre 1939-XVIII con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti a sette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1937-XVI;

Visto il proprio decreto 14 maggio u. s., n. 11341 col quale è stato dichiarato vincitore del concorso, per la sede di Gruaro, il dottor Luigi Spilimbergo;

Ritenuto che — come risulta dalla lettera 9 agosto u. s., n. 2194 del podestà di Gruaro — il predetto dott. Spilimbergo ha rinunziato alla nomina;

Che il concorrente che lo segue immediatamente nella graduatoria, dott. Nazzareno Fongaro, preventivamente interpellato, ha dichiarato — a sua volta — di non poter accettare la nomina di medico condotto per il suindicato comune di Gruaro, come appare dalla nota 6 settembre u. s., n. 1825 del podestà di Crespadoro;

Che pertanto devesi ora procedere a dichiarare vincitore del cennato concorso per la sede di Gruaro, il concorrente dott. Amedeo Pellegrini, che occupa nella graduatoria il posto immediatamente successivo a quello del dott. Spilimbergo;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso suindicato, per la sede di Gruaro, il dott. Pellegrini Amedeo di Egisto.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Gruaro.

Venezia, addì 28 ottobre 1940-XVIII

Il prefetto: VACCARI

(4268)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.